

## L'Amministratore Unico

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 12:00, presso la sede sociale in Roma, Viale Egeo 65, nel premettere che:

- a) è emersa l'opportunità di dotare la Società di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, volto alla prevenzione dei reati in esso contemplati quali presupposto di responsabilità amministrativa;
- b) la predisposizione del Modello è stata affidata all'Avv. Alessandro Graziani, il quale, previo confronto con questo organo amministrativo, il D.G. e le articolazioni aziendali interessate, ha redatto e trasmesso l'elaborato nel quale il Modello si sostanzia. Copia dell'elaborato, il quale consta di un elaborato principale nonché degli allegati consistenti in: 1. Codice Etico (in formulazione testuale allo stato immutata rispetto alla già vigente stesura); 2. Principi di corretta gestione finanziaria; 3. Organigramma; 4. Poteri e procure ed altresì delle Procedure P.01 – Accesso pubbliche autorità; P.02 - Accesso uffici pubblici, P.03 – Dispositivi informatici, tutte corredate da modulistica applicativa;
- c) tutti gli elaborati che compongono il Modello sono stati prima d'ora visionati e discussi con il professionista incaricato;
- d) il Modello in adozione prevede la nomina di un Organismo di vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il quale «è formato da componenti esterni alla Società, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e muniti dei necessari requisiti di onorabilità» (Modello, par. 4.);

### DETERMINA

di adottare formalmente, come in effetti adotta, formale adozione il Modello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lettera a), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

di nominare un Organismo di vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in composizione monocratica, nella persona dell'Avv. Alessandro Graziani, nato a Viterbo il 9 agosto 1965, con studio in Roma, Piazza Buenos Aires 14, munito dei necessari requisiti e che, preventivamente interpellato, ha fornito la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico.

Il nominato organismo resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che sarà chiuso al 31 gennaio 2028. Al medesimo sono conferiti tutti i poteri e le facoltà per l'esercizio della vigilanza sull'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato della società ivi contemplati al par. 4 ed è attribuito un budget di spese di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui, il cui eventuale utilizzo, nei limiti di ammontare complessivo indicati, sarà deliberato in autonomia dall'Organismo. Rimette a separata pattuizione la determinazione del compenso dell'Organismo.

**STAR GUEST ITALIA SRL**  
Amministratore Unico  


---

# **Modello di organizzazione gestione e controllo**

***d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231***

Adottato dall'amministratore unico con  
determinazione del 7 ottobre 2024



Ed. 001

---

**PARTE GENERALE**

1. Quadro normativo di riferimento
2. La Società
  - 2.1 Informazioni generali
  - 2.2 Poteri e deleghe.
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.
  - 3.1 Finalità
  - 3.2 Destinatari
  - 3.3. Struttura del Modello
  - 3.4 Gestione finanziaria
  - 3.5 Adozione del Modello
  - 3.6 Aggiornamento del Modello
4. Organismo di vigilanza
5. Misure di esecuzione
  - 5.1 Sistema disciplinare
    - 5.1.1 Premesse
    - 5.1.2 Misure nei confronti dell'organo amministrativo
    - 5.1.3 Misure nei confronti dei dipendenti
    - 5.1.4 Misure nei confronti dei Sindaci
    - 5.1.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di vigilanza
    - 5.1.6 Misure nei confronti di consulenti, collaboratori e terzi in generale
  - 5.2 Informazione
    - 5.2.1 Premesse
    - 5.2.2 Amministratori e Sindaci
    - 5.2.3 Dirigenti
    - 5.2.4 Personale dipendente
    - 5.2.5 Consulenti, collaboratori e fornitori di beni, lavori e servizi
6. Whistleblowing

**PARTE SPECIALE**

- A. Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- B. Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- C. Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata
- D. Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- E. Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- F. Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio
- G. Art. 25 ter - Reati societari
- H. Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- I. Art. 25 quater 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- J. Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale
- K. Art. 25 sexies - Abusi di mercato
- L. Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- M. Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- N. Art. 25 nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- O. Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- P. Art. 25 undecies - Reati ambientali
- Q. Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- R. Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia
- S. Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- T. Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari
- U. Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando
- V. Art. 25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
- W. Art. 25 octiesdecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

**ALLEGATI**

1. Codice Etico
2. Principi di corretta gestione finanziaria
3. Organigramma
4. Poteri e procure

## PARTE GENERALE

### 1. Quadro normativo di riferimento.

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (“esponenti apicali”);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui innanzi.

I reati dalla cui commissione può generarsi la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed Enti sono elencati dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, agli artt. 24 e ss.: Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture; Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati; Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata; Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio; Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio; Art. 25 ter - Reati societari; Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; Art. 25 quater 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale; Art. 25 sexies - Abusi di mercato; Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Art. 25 nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; Art. 25 undecies - Reati ambientali; Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia; Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari; Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando; Art. 25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale; Art. 25 octiesdecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La responsabilità insorge nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio della società. Dunque, non soltanto se il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato risponda ad un interesse giuridicamente valutabile dell'Ente medesimo.

Detta responsabilità –avente natura amministrativa – trova espressione nell'applicazione di sanzioni pecuniarie, di sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), della confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente, nonché della pubblicazione della sentenza che pronunci condanna per i reati contestati.

Oltre che nel caso in cui le persone innanzi indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'Ente non risponde, nel caso di reato ascritto ad esponenti apicali –art. 6, comma 1– se fornisce prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di reato ascritto ad esponenti sub-apicali –art. 7– l'Ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Nondimeno, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I modelli devono prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, essi devono, in particolare:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

E' inoltre prescritta la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

In questa prospettiva, oltre che al fine di rafforzare il proprio fattivo impegno per la legalità, Star Guest Italia s.r.l. (di seguito, la “**Società**”) ha inteso dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”), rivolto ad introdurre ed attuare un insieme organico e articolato di misure finalizzate alla prevenzione, da parte dei soggetti rilevanti, dei reati di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

## 2. La Società

### 2.1 Informazioni generali.

La società, costituita per atto Notaio Simoncini di Sacile in data 23 luglio 2007, rep. 21295, racc. 12689, è iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 01603010933 – R.E.A. RM – 1214879 e ha sede legale in Roma, Viale Egeo 65.

In forza della modifica statutaria deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci a verbale Notaio Manzella di Roma in data 29 luglio 2014, rep. 180098, racc. 19846, essa ha ad oggetto:

- *la realizzazione con gestione diretta, o per conto terzi, sia privati che enti pubblici, in qualsivoglia modo, anche mediante l'appalto ed il subappalto di opere edilizie, quali: la costruzione di edifici civili e commerciali, opifici industriali, opere in cemento armato e ferro, strade, autostrade, ponti, opere portuali, marittime e ferroviarie, la realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, telefonici e tecnologici in genere, di impianti igienico-idrosanitari, di impianti fognari e di impianti di distribuzione di acqua, gas, metano, combustibili ed energia di ogni tipo; la realizzazione di interventi di ristrutturazione di edifici, sia pubblici che privati, di restauro di monumenti e/o edifici di interesse storico, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di qualsiasi tipo, ed in particolare l'esecuzione di lavori di pitturazione, impermeabilizzazione, insonorizzazione, coibentazione ed isolamento termico e di ogni altro tipo di intervento connesso agli indicati settori nonchè l'esecuzione di lavori di demolizione, di movimento terra e di espurghi civili ed industriali; l'acquisto, la vendita e la permuta di fabbricati e porzioni di fabbricati, di terreni e di beni immobili e diritti immobiliari in genere; la vendita all'ingrosso e al dettaglio, di materiali e prodotti per l'edilizia nonchè l'assunzione di concessioni, rappresentanze ed agenzie con o senza deposito, relativamente ai suindicati materiali e prodotti;*
- *la fabbricazione, la produzione e lavorazione di prodotti in metallo e in ferro, di elementi da costruzione in metallo e ferro, di strutture o parti di strutture in ferro e in ogni altro metallo, di*

porte e finestre in metallo e loro telai, di imposte e cancelli metallici, di elementi assemblati per ferrovie e tramvie, di tende da sole con strutture in metalliche, tende alla veneziana e simili, di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale, di generatori di vapore, escluse la caldaie per riscaldamento centrale ad acqua calda, di pezzi di acciaio fucinati e di pezzi di acciaio stampati; inoltre l'attività di allestimento di stand fieristici ed eventi espositivi e scenografie, oltre che l'organizzazione di meetings, rassegne, concerti, manifestazioni, fierep corsi, stages, night entertainment ed ogni altra attività a queste connesse o correlate;

- l'acquisto, la vendita, la locazione e sub-locazione, la permuta di fabbricati e porzioni di fabbricati, di terreni e di beni immobili e diritti immobiliari in genere, in proprio e/o per conto terzi, ad esclusione dell'intermediazione.
- l'organizzazione e/o gestione e conduzione di magazzini, depositi in genere, archivi cartacei e informatici, servizi di logistica, comprese tutte le attività di supporto accessorie quali digitalizzazione e certificazione di files, programmi gestionali, acquisto e/o noleggio di attrezzature idonee.

Essa attualmente dichiara lo svolgimento di «Lavori edili, costruzioni e ristrutturazioni (escluso D.M. 37/08)» (ATECORI 2007-2022: 41.2).

La Società è munita di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da SOA Group Società Organismo Di Attestazione s.p.a. il 25 gennaio 2024, n. 30482/11/00, per la categoria OG1, Classifica VII, sottoposta a verifica triennale entro il 21 gennaio 2027 e con scadenza il 24 gennaio 2029.

La Società è dotata di un di gestione per la qualità certificato a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2015 (Ultimo rinnovo: --- Scadenza: 21 febbraio 2025). Il relativo campo di applicazione del Sistema è così definito: «Manutenzione di edifici».

La tipologia dell'attività svolta implica la costante istituzione e mantenimento di una pluralità di cantieri, presso clientela sia pubblica che privata, presso i quali sono presenti maestranze, attrezzature e mezzi

## 2.2 Poteri e deleghe.

La Società è amministrata da un amministratore unico, nominato, sino a revoca, con delibera dell'assemblea dei soci del 12 novembre 2018, iscritta nel Registro delle Imprese in data 26 novembre 2018.

Con la delibera di nomina sono stati conferiti all'amministratore unico «i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione».

Per atto Notaio Pinchi, del 13 giugno 2023, rep. 9886 è stata conferita procura institoria «per l'esercizio e la nomina di responsabile tecnico delle attività di impiantistica prevista dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, nessuna esclusa, e specificatamente per installazione, manutenzione e certificazione, nonché produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere di cui alla lettera A), im pianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere di cui alla lettera B), impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed areazione dei locali di cui alla lettera C), impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie di cui alla lettera D), impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali di cui alla lettera E), impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G)».

## 3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

### 3.1 Finalità.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, in ossequio alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2021 n. 231, è rivolto a prevenire la commissione di reati in ambito aziendale e nei rapporti che la Società intrattiene con l'esterno.

Conformemente al disposto dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, esso, relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati ha la funzione di: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici

protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

### 3.2 Destinatari.

*Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, «L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».*

I Destinatari del presente Modello possono, pertanto, individuarsi in tutti i soggetti ascrivibili alle categorie innanzi indicate, sì da dovervisi considerare ricompresi tutti quanti, anche temporaneamente, assumano, nel contesto dell'organizzazione aziendale quali amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori.

La Società adopera i pertinenti strumenti contrattuali rivolti alla costituzione in capo a soggetti esterni della cui consulenza, assistenza o collaborazione essa si avvalga, sia in forma ricorrente che transitoriamente o per singole prestazioni, al fine di procurare, nei limiti di ragione, l'assunzione dell'obbligazione di conformarsi alle disposizioni del Codice Etico nonché delle pertinenti Norme di comportamento.

### 3.3 Struttura del Modello.

Concorrono alla formazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo:

a) il presente documento, volto a definire ed enunciare il complesso delle misure e degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo rivolti alla efficace prevenzione della commissione dei reati di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;

b) il Codice Etico, facente parte del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione a fronte della norma tecnica ISO 37001:2016, attraverso il quale la Società altresì definisce ed enuncia i principi e di canoni di condotta cui essa, in tutte le sue articolazioni e in tutte le sue relazioni, si prefigge di operare nell'esercizio della propria attività di impresa e nel rapporto con gli altri operatori economici, i propri dipendenti e collaboratori, il tessuto sociale ed economico in cui essa è inserita, il territorio e l'ambiente;

c) i Principi di corretta gestione finanziaria, la cui funzione è quella di ottemperare, in via generale e con riferimento al complesso dei rischi alla cui prevenzione il presente Modello tende, alla specifica previsione dell'art. 6, comma 2, lettera c), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 che si abbiano a «*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*»;

d) le Procedure, rivolte a disciplinare in maniera codificata ed uniforme lo svolgimento di specifici processi e il compimento di specifiche attività che, in ragione del particolare rilievo per la prevenzione dei reati cui il Modello si riferisce, necessitano di più dettagliata regolamentazione, della standardizzazione delle condotte individuali dei singoli Destinatari del Modello ovvero della istituzione di strumenti volti a fornire evidenza documentale duratura di fatti;

e) i Documenti di utilizzo ricorrente uniforme, il cui impiego è contemplato e prescritto dalle Procedure.

#### **3.4** Gestione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione e gestione volti alla prevenzione dei reati devono «*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*».

Detta misura ragionevolmente è finalizzata alla prevenzione della formazione di riserve, fondi o altre disponibilità in denaro e comunque di "sacche" di utilità patrimoniali suscettibili di impiego ai fini della commissione di reati.

Il fenomeno presenta specifica rilevanza in riferimento alle famiglie di reati la cui condotta materiale consiste nella o include la offerta, promessa o dazione di denaro o utilità patrimoniali, quali tipicamente sono molti dei reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25, d.lgs. 8

giugno 2001 n. 231 e il reato di corruzione tra privati, di cui al successivo art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis).

Ai fini della prevenzione *generale* dei rischi di commissione di reati rispetto ai quali può risultare strumentale la costituzione occulta o dissimulata, anche mediante interposizione di soggetti terzi, di riserve, fondi o altre disponibilità di denaro o altre utilità patrimoniali la Società si attiene ai Principi di corretta gestione finanziaria annessi al presente documento.

Specifiche e aggiuntive misure di prevenzione potranno essere adottate, con riferimento a particolari famiglie di reati presupposto.

### **3.5 Adozione del Modello.**

Ancorché il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non disciplini specificamente le forme attraverso le quali i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano essere adottati, risulta conforme al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera a), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (che demanda l'adozione all'"organo dirigente") e risponde alla prassi corrente il prevedere che l'adozione medesima che essa abbia luogo a mezzo di apposita deliberazione dell'Organo amministrativo.

Nella medesima forma, anche su proposta dell'Organismo di vigilanza, cui, ai sensi dell'art. dell'art. 7, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 compete curare l'aggiornamento dei modelli, l'Organo amministrativo adotterà eventuali emendamenti, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello, anche e segnatamente a fronte di mutamento o variazione del quadro normativo nonché, comunque, di modificazioni nella struttura organizzativa della Società.

Della adozione iniziale e degli aggiornamenti successivi, l'Organo amministrativo informa, senza ritardo, nelle forme ritenute opportune, i soci.

### **3.6 Aggiornamento del Modello.**

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), «*l'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*».

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), è attribuito all'Organismo di vigilanza «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento*».

All'insorgere di fattori che diano luogo ad esigenza di aggiornamento, l'Organismo formulerà la relativa proposta all'Organo amministrativo.

Nella premessa alla Parte Speciale sono altresì dettate specifiche disposizioni per l'eventuale integrazione o aggiornamento del Modello in riferimento al rischio di commissione di reati di remota incidenza, in relazione ai quali il esso non introduce misure di prevenzione specifiche, in aggiunta all'applicazione delle disposizioni del Codice Etico e delle altre disposizioni generali risultanti dal Modello medesimo.

#### **4. Organismo di vigilanza.**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l'Organismo di vigilanza è istituito all'interno alla Società). Esso deve operare con continuità di azione. Esso:

- è formato da uno o più componenti esterni alla Società, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e muniti dei necessari requisiti di onorabilità;
- nomina al proprio interno il Presidente;
- riferisce direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza; a tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo si avvale di personale interno;
- è dotato di un budget di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, deliberato dall'Organismo di vigilanza; l'Organismo delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato;

– ove non costituito in forma monocratica opera secondo il metodo collegiale in conformità al Regolamento facente parte integrante del presente Modello (Allegato “2”);

Al fine di assicurare l’indipendenza dell’Organismo di vigilanza, i componenti del medesimo:

– non devono avere rapporti con la Società che implicino, in riferimento alle aree di competenza dell’Organismo di vigilanza, potenziali conflitti di interesse;

– non devono avere rapporti di parentela o affinità con i soci o gli amministratori idonei a ridurre l’autonomia di giudizio;

– non devono essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società stessa da vincoli di dipendenza o subordinazione.

Sono cause di ineleggibilità ed incompatibilità con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza:

– rivestire la qualità di amministratore o revisore contabile della società;

– essere stato dipendente o Amministratore della Società nel triennio precedente alla nomina;

– avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;

– avere svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

– essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;

– essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 c.p.p. per delitti non colposi e per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell’ambito del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l’Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza alle proprie riunioni di soggetti quali, a titolo di esempio, i membri del Collegio Sindacale ed i responsabili di quelle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

L’Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di 3 (tre) anni.

La revoca dei componenti dell’Organismo di vigilanza può avere luogo esclusivamente per giusta causa, tale intendendosi:

- un grave inadempimento dei propri doveri, così come risultanti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- la pronuncia, a carico della Società, di sentenza di condanna per reati di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 che accerti espressamente l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di vigilanza;
- la pronuncia, a carico del componente revocando di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- la non lieve violazione degli obblighi di riservatezza inerenti alla carica.

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l’Organo amministrativo, sentito i componenti revocandi, potrà eventualmente provvedere alla revoca di uno o più componenti qualora ravvisi un’ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità sopra individuate, l’Organo amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, nonché gli altri componenti dell’Organismo di vigilanza, stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve

cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente.

Nel caso di dimissioni, revoca, decadenza o altra causa di cessazione di uno o più membri dell'Organismo di vigilanza, l'Organo amministrativo nomina, senza ritardo, altro o altri componenti in sostituzione; nelle more l'Organismo opera in composizione ridotta

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio Regolamento.

All'Organismo di vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui essa è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs 8 giugno 2001 n. 231;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- d) sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio;

All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di:

1. predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello, ricevendo informazione dalle funzioni competenti in merito ad eventuali eccezioni;
2. verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti funzioni, nonché del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) per quanto concerne la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;

4. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, segnatamente nell'ambito dei processi e delle attività a rischio di commissioni di reati, i cui risultati devono essere riassunti in un apposita relazione agli organi sociali;
5. sovrintendere, in coordinamento con i competenti Uffici, ai programmi di formazione continua del personale relativi ai temi di rilievo ai fini della disciplina di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
6. verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle previsioni di legge e del Modello stesso, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento o modificazione degli elementi stessi;
7. riferire periodicamente all'Organo amministrativo in ordine all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
8. proporre alle funzioni competenti, sulla base delle informazioni raccolte, l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza delle stesse per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare, ricevendo periodicamente copia del registro sanzioni aggiornato;
9. ricevere, tramite i canali di *whistleblowing*, segnalazioni in merito ad eventuali violazioni della normativa, del Codice o delle procedure aziendali;
10. coordinarsi con i responsabili incaricati per la definizione dei programmi di formazione continua per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da somministrare ai dipendenti e componenti degli Organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base;
11. verificare la predisposizione e l'aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, dello spazio Internet della Società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e al Modello;

12. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

13. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a sua disposizione;

14. coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello nonché per il suo aggiornamento;

15. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate;

16. segnalare le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, onde migliorare gli accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Per gli effetti di cui innanzi, l'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i consulenti e con le controparti con le quali intercorrano rapporti rilevanti ai fini della applicazione del presente Modello; c) sulle operazioni straordinarie della Società.

L'Organismo di vigilanza approva e aggiorna, rimettendone copia all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, un Piano dei flussi informativi, recante indicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti che gli Organi sociali e gli Uffici sono tenuti a fornire, specificando la relativa periodicità o dipendenza da specifici eventi non ricorrenti o non prevedibili.

L'Organismo di vigilanza fornisce agli Organi sociali, con frequenza annuale, una relazione sul proprio operato.

Esso può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti Organi o può a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

## 5. Misure di esecuzione.

### 5.1 Sistema disciplinare.

#### 5.1.1 Premesse

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 «*l'efficace attuazione del modello richiede:... b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

Lo strumento disciplinare, al pari di ogni istituto incentrato sull'applicazione di misure afflittive, rappresenta presidio efficace al fine di assicurare, attraverso la comminatoria di sanzioni, la spontanea osservanza, da parte dei soggetti tenuti, delle regole di condotta loro assegnate, sulla base di un ordinamento normativamente organizzato.

Pertanto, il Modello è completato da un apparato disciplinare contemplante sanzioni che, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ogni altro limite di legge, sono finalizzate a reprimere le violazioni delle Norme di condotta stabilite dal Modello stesso e del Codice Etico.

#### 5.1.2 Misure nei confronti dell'organo amministrativo.

L'Organismo di vigilanza nonché gli altri organi apicali segnalano al Presidente del Consiglio di amministrazione, ove costituito e comunque al Collegio Sindacale le eventuali violazioni delle Norme di condotta contemplate dal presente Modello o dal Codice Etico in cui uno o più Amministratori siano incorsi, ai fini dell'eventuale esercizio, avuto riguardo, secondo un criterio di proporzionalità, alla gravità della violazione, delle iniziative di competenza.

### 5.1.3 Misure nei confronti dei dipendenti.

Nei limiti contemplati dall'art. 2106 c.c. e dall'art. 7, l. 20 maggio 1970 n. 300 nonché delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro in applicazione, e comunque, nell'osservanza, delle disposizioni del comma quarto del richiamato art. 7. St. Lav. e delle garanzie procedurali di legge e di contratto, la violazione del Codice Etico e delle Norme di condotta contemplate dal presente Modello danno luogo ad applicazione, in ragione della inerente gravità, alla applicazione delle sanzioni disciplinari contemplate dal contratto collettivo nazionale di lavoro in applicazione presso la Società.

Il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione a fronte della norma tecnica ISO 37001:2016 include un proprio sistema disciplinare (PAC02), che si intende recepito ed integrato nel Modello, onde formarne parte integrante.

### 5.1.4 Misure nei confronti dei Sindaci.

Ai sensi dell'art. 2407, comma 1 c.c., *«i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico»* e sono soggetti all'esperimento delle azioni di responsabilità contemplate nei confronti degli amministratori, in quanto compatibili.

Essi, ai sensi dell'art. 2400, comma 2 c.c. *«possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato»*.

In caso di violazioni, da parte di uno o più Sindaci, delle Norme di condotta contemplate dal presente Modello o dal Codice Etico, l'organo amministrativo, anche su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, salvo e impregiudicato, in ogni caso, l'esperimento delle pertinenti azioni di responsabilità nonché di ogni altra azione di ragione, avuto riguardo, secondo un criterio di proporzionalità, alla gravità della violazione:

- a) per le violazioni di minore gravità, applica all'autore della violazione il richiamo scritto, recante contestazione della constatata inosservanza e invito a non ricadervi;
- b) per le violazioni di più elevata gravità, propone all'assemblea la revoca per giusta causa dell'autore della violazione.

**5.1.5** Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di vigilanza.

In caso di violazioni, da parte di uno o più componenti dell'Organismo di vigilanza, delle Norme di condotta contemplate dal presente Modello o dal Codice Etico, l'Organo amministrativo, anche su segnalazione di altri organi apicali o del Collegio Sindacale, salvo e impregiudicato, in ogni caso, l'esperimento delle pertinenti azioni di responsabilità nonché di ogni altra azione di ragione, avuto riguardo, secondo un criterio di proporzionalità, alla gravità della violazione:

- a) per le violazioni di minore gravità, applica all'autore della violazione il richiamo scritto, recante contestazione della constatata inosservanza e invito a non ricadervi;
- b) per le violazioni di più elevata gravità, propone all'assemblea la revoca per giusta causa dell'autore della violazione.

**5.1.6** Misure nei confronti di consulenti, collaboratori e terzi in generale.

In sede di costituzione di rapporti contrattuali di durata o che possano prevedersi ricorrenti nonché, laddove ciò risulti rispondente ad un canone di proporzionalità in relazione alla natura, all'oggetto o al valore del contratto anche in caso di conclusione di contratti aventi ad oggetto controprestazioni singole o comunque non ricorrenti o di durata:

- (i) fornisce alla controparte compiuta informazione in ordine alla esistenza e al contenuto del Codice Etico;
- (ii) procura l'inserimento, nel testo contrattuale di clausola del seguente tenore o di portata precettiva sostanzialmente corrispondente: «*[Denominazione del contraente]* a) rende atto di essere stato informato che Star Guest Italia s.r.l. ha adottato un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e un Codice Etico; b) dichiara di avere ricevuto in copia e avere, comunque, preso integrale visione sul sito Internet di Star Guest Italia s.r.l. del testo del Codice etico; c) si impegna e obbliga: c.1) ad attenersi e procurare che i propri dipendenti, collaboratori, ausiliari e subaffidatari si attengano, nell'esecuzione del presente contratto e comunque nell'intera gestione del rapporto, ai principi e ai criteri enunciati dal Codice Etico, nella formulazione tempo per tempo vigente, così come resa pubblica attraverso il sito Internet aziendale; c.2) ad astenersi e a procurare che i propri dipendenti, ausiliari e subaffidatari si astengano, nell'esecuzione delle attività e delle operazioni comunque riferibili all'esecuzione contrattuale e alla gestione del rapporto, da qualsivoglia condotta contrastante o incompatibile con i principi e i criteri di cui innanzi. Il presente contratto sarà risolto di pieno diritto in caso di inosservanza degli obblighi

di cui innanzi, *previa comunicazione scritta di Star Guest Italia s.r.l. di volersi avvalere della facoltà a tale effetto espressamente, senza riserve e eccezioni, conferita alla medesima*»;

(iii) qualora, avuto riguardo allo specifico rischio di commissione di reati da prevenire, ciò risulti rispondente ad un canone di proporzionalità in relazione alla natura, all'oggetto o al valore del contratto, procura l'inserimento nel testo contrattuale di previsione dell'obbligo della controparte contrattuale delle Norme di condotta contemplate dal presente Modello ai fini della prevenzione del rischio rilevante.

Esemplificativamente, ma non a titolo esaustivo, ricorre il caso di cui al punto (iii), nel caso di contratti aventi ad oggetto controprestazioni singole o comunque non ricorrenti o di durata, si configuri il rischio di commissione di delitti di criminalità organizzata, delitti contro l'industria e il commercio, delitti contro la personalità individuale, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, reati ambientali.

In caso di violazioni rilevanti, l'Organo amministrativo, anche su segnalazione di altri organi apicali, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di vigilanza, salvo e impregiudicato, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione, anche risarcitoria consentita, avuto riguardo, secondo un criterio di proporzionalità, alla gravità della violazione:

- a) per le violazioni di minore gravità, applica all'autore della violazione il richiamo scritto, recante contestazione della constatata inosservanza e invito a non ricadervi;
- b) per le violazioni di più elevata gravità, esercita la facoltà di risolvere, in via unilaterale, il contratto, in virtù della clausola risolutiva espressa eventualmente inseritavi.

Qualora il contratto non rechi clausola risolutiva espressa a favore della Società, l'Organo amministrativo, ogni volta che la violazione del Codice Etico nonché delle Norme di comportamento pertinenti in relazione alla natura e all'oggetto del rapporto si traduca in inadempimento di non lieve entità, promuove, previa eventuale diffida a adempiere ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto medesimo nelle forme ordinarie.

## 5.2. Informazione.

### 5.2.1 Premesse.

L'“efficace attuazione” del Modello, la cui rilevanza emerge a livello testuale nelle disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) e 7, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, necessariamente implica una pervasiva diffusione dei relativi elaborati presso tutte i Destinatari e, pertanto, presso tutte le articolazioni aziendali nonché i soggetti terzi che, a diverso titolo, siano richiesti di conformarsi alle disposizioni in esso contenute.

La Società assicura, pertanto, la concreta messa in atto di tutte le misure rivolte a procurare una capillare conoscenza, da parte di tutti i soggetti coinvolti e rilevanti, del contenuto del Codice Etico, delle Norme di condotta contemplate dal Modello e delle Procedure ad esso appartenenti.

Essa assicura, attraverso iniziative di formazione ripetute nel tempo, nelle forme appropriate in relazione alla natura delle funzioni individuali e dei compiti disbrigati, il mantenimento delle necessarie cognizioni da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Ad ogni aggiornamento del Modello, in conseguenza di sviluppi normativi o applicativi e delle variazioni e integrazioni che saranno eventualmente apportate dovrà seguire apposito supplemento di informativa, volto a fornire ai Destinatari la piena conoscenza dei contenuti variati o di nuovo inserimento e dei corrispondenti precetti.

Le attività di cui innanzi presentano diversa articolazione e profondità, in ragione della diversa qualifica dei sottoinsiemi omogenei di Destinatari.

Una sintesi del presente Modello e il Codice Etico sono posti in pubblica consultazione mediante inserimento nel sito Internet della società e resi agevolmente accessibili attraverso collegamento attivo diretto dalla *homepage* o dalla pagina, direttamente accessibile dalla *homepage*, contenente indicazione dei dati societari salienti.

### 5.2.2 Amministratori e Sindaci

All'atto della sua adozione, gli Amministratori e i Sindaci prendono definitiva cognizione del contenuto del Modello, comprensivo del Codice Etico, e rendono espressa dichiarazione di impegno a farne applicazione.

Copia integrale del Modello, comprensivo del Codice Etico, nella sua stesura aggiornata, è fornita agli Amministratori e ai Sindaci di nuova nomina, i quali, contestualmente al rendimento della dichiarazione di accettazione della carica, ne accusano ricevuta e formulano dichiarazione di impegno all'osservanza delle disposizioni in esso contenute.

### 5.2.3 Dirigenti

I dirigenti concorrono, in ragione delle funzioni di elevato profilo loro assegnate, alla attuazione del Modello.

All'atto della costituzione del rapporto e, in prima applicazione, copia integrale del Modello, comprensivo del Codice Etico, nella sua stesura aggiornata, è fornita ai Dirigenti, i quali, in contestualità, ne accusano ricevuta e formulano dichiarazione di impegno all'osservanza delle disposizioni in esso contenute.

In prima applicazione, gli atti e le dichiarazioni di cui innanzi sono compiuti senza ritardo, dopo l'adozione del Modello.

A tutti i dirigenti è assicurata un'adeguata informativa mediante specifiche attività di formazione.

### 5.2.4 Personale dipendente

Il lavoratori dipendenti sono tenuti, quale oggetto di specifica obbligazione inerente al rapporto di lavoro, alla esatta e tempestiva osservanza del Codice Etico e delle Norme di condotta risultanti dal Modello nonché alla applicazione delle Procedure in esso contenute.

In contestualità all'assunzione, ai lavoratori è fornita copia del Codice Etico, della cui ricezione, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'assunto rende atto.

A tutti i lavoratori dipendenti è fornita adeguata informazione sul contenuto del Modello. L'Organo amministrativo cura lo svolgimento di periodiche iniziative di formazione rivolte al personale dipendente, in special modo in occasione di aggiornamento o variazione del Modello, del Codice Etico e delle Procedure.

L'Organo amministrativo e i Dirigenti, anche per il tramite dell'Ufficio risorse umane, soddisfano ogni ragionevole interpello in ordine all'applicazione del Modello.

#### **5.2.5** Consulenti, collaboratori e fornitori di beni, lavori e servizi

La Società adopera i pertinenti strumenti contrattuali rivolti alla costituzione in capo a soggetti esterni della cui prestazione di fornitura di beni, lavori o servizi, ivi compresa la consulenza, assistenza o collaborazione essa si avvalga, sia in forma ricorrente che transitoriamente o per singole prestazioni, al fine di procurare, nei limiti di ragione, l'assunzione dell'obbligazione di conformarsi alle disposizioni del Codice Etico nonché delle pertinenti Norme di comportamento.

In occasione della costituzione del rapporto contrattuale, è fornita controparte copia del Codice Etico ovvero indicazione dell'indirizzo telematico in corrispondenza del quale esso è consultabile e sono rese note le specifiche Norme di condotta e Procedure la cui conoscenza, in ragione della natura della prestazione, si renda necessaria o utile al fine di assicurarne l'ottemperanza da parte del soggetto terzo.

### **6. Whistleblowing.**

#### **6.1. Finalità**

6.1.1 Le presenti disposizioni dettano le misure organizzative per l'applicazione degli obblighi di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, compresa l'individuazione, sulla base di specifica valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai relativi trattamenti, anche in ossequio al criterio della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita di cui all'art. 25, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

6.1.2 Per tutto quanto non espressamente contemplato dalle misure di cui innanzi, si applicano le disposizioni del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

6.1.3 Le presenti misure non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## 6.2. Definizioni

6.2.1 Sono recepite, nei limiti di interesse in riferimento allo specifico ambito aziendale, le definizioni di cui all'art. 2, d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, appresso testualmente riportate:

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
  - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che

costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
  - c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
  - d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;

- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

- p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
- q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
  - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

6.2.2 Sono ulteriormente adottate le seguenti definizioni:

- a) «decreto Whistleblowing» : il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»
- b) «Gestore del Canale di Segnalazione Interna», in sigla: «GCSI»: l'organo istituito per la gestione del canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del Decreto Whistleblowing;
- c) «Modello» : il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati di cui all'art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

- d) «organismo di vigilanza»: l'organismo istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- e) «violazioni UE» : gli illeciti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4) e 5) del Decreto Whistleblowing:
- (i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - (iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

### **6.3. Canale di segnalazione interna.**

6.3.1 La società istituisce e mantiene costantemente attivo un canale di segnalazione interna, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Whistleblowing, avvalendosi di una piattaforma telematica che assicuri, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

6.3.2 Le segnalazioni sono ricevute in forma scritta. Il segnalante può comunque richiedere di essere sentito dal GCSI in presenza. In tal caso, il GCSI

- a) indice, entro un termine ragionevole, apposito incontro diretto, dandone comunicazione al richiedente per tramite della piattaforma telematica o con altro strumento che assicuri la riservatezza della comunicazione e la prova del relativo recapito e procurando che esso si tenga in circostanze di tempo e di luogo atte ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- b) redige verbale cartaceo della segnalazione, che previa lettura ed eventuale rettifica, è sottoscritto per conferma dal segnalante oppure, con il consenso di quest'ultimo, documenta la segnalazione orale a mezzo registrazione fonica o audiovisiva con modalità che ne assicurino la conservazione e l'ascolto;
- c) inserisce il verbale cartaceo o il supporto digitale recante la registrazione fonica o audiovisiva in busta chiusa, corredata, all'esterno, da indicazione del numero progressivo di protocollo attribuito;
- d) inserisce in altra busta chiusa, a sua volta corredata, all'esterno, da indicazione del numero progressivo di protocollo attribuiti, separata nota contenente i dati identificativi e copia del documento di riconoscimento del segnalante;
- e) custodisce entrambe le buste, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in un'ulteriore busta chiusa, ugualmente contraddistinta da indicazione del numero progressivo di protocollo della segnalazione e dalla dicitura "RISERVATO – WHISTLEBLOWING".

6.3.3 Le credenziali informatiche di accesso al canale di segnalazione interna sono detenute esclusivamente dal GCSI, il quale adotta ogni misura di sicurezza necessaria o utile, ivi segnatamente compresa la sostituzione della password con opportuna frequenza, al fine di assicurarne la riservatezza ed impedire che altri possa prenderne cognizione.

6.3.4 Conformemente al disposto dell'art. 12, comma 1 del Decreto Whistleblowing, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

#### **6.4. Il Gestore del canale di segnalazione interna (GCSI)**

6.4.1 La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al responsabile della funzione legale aziendale, il quale, ai fini delle presenti misure, è definito quale Gestore del canale di segnalazione interna (d'ora in avanti, "GCSI").

6.4.2 Il GCSI, avvalendosi delle funzionalità tecniche e delle impostazioni poste a disposizione dal sistema informatico, assicura di ricevere tempestivamente avviso della ricezione delle segnalazioni e ne prende visione senza indugio.

#### **6.5 Astensione**

6.5.1 Il componente del GCSI e ogni altra persona richiesta di collaborare al compimento delle attività di cui al paragrafo 6.11. si astengono dal compimento di ogni atto relativo alla segnalazione che li identifichi come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata un componente del , questi è soggetto.

6.5.2 Qualora l'obbligo di astensione si applichi all'intero SGCI, esso è tenuto a darne immediata informazione all'organo amministrativo e all'organo di controllo della società; in tal caso, per la gestione della sola segnalazione di cui al comma che precede, è incaricato professionista esterno iscritto nell'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

#### **6.6. Compiti del GCSI**

6.6.1 Il GCSI cura lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 nonché la conservazione documentale di cui all'articolo 14 del Decreto Whistleblowing.

6.6.2 Le comunicazioni con il segnalante, compresi l'avviso di ricezione della segnalazione, le eventuali interlocuzioni successive di cui all'art. 5, lettera a) del Decreto Whistleblowing e il riscontro finale, hanno luogo, in quanto possibile, mediante il canale di comunicazione riservata reso disponibile dalla piattaforma telematica di cui al paragrafo 6.3.1 ovvero attraverso strumento di comunicazione, anche telematico, che assicuri la riservatezza della comunicazione e la prova del relativo recapito.

6.6.3 Il GCSI tiene, anche con strumenti informatici, un registro riservato di protocollo, recante indicazione del numero progressivo, della data di ricezione della segnalazione, delle generalità del

segnalante (ove noto), delle date di avviso della ricezione, dell'archiviazione o trasmissione della relazione definitiva e del riscontro.

#### **6.7. Informazioni**

6.7.1 La Società e, per essa, gli amministratori e il personale dipendente, presta senza indugio a beneficio del GCSI ogni collaborazione necessaria o utile affinché siano poste e mantenute ininterrottamente a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

6.7.2 Le informazioni di cui innanzi sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili, mediante apposita sezione del sito Internet della Società, avente diretto accesso dalla homepage, alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del Decreto Whistleblowing.

#### **6.8. Segnalazioni a soggetto diverso dal GCSI**

6.8.1 Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal GCSI, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

6.8.2 Qualora il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

6.8.3 Una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (esemplificativamente, dal richiamo alla normativa in materia).

#### **6.9. Esame preliminare della segnalazione**

6.9.1 Il GCSI preliminarmente verifica:

a) la provenienza soggettiva della segnalazione da:

- (i) lavoratori subordinati della società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96, compresi quelli in prova;
  - (ii) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società o in favore della medesima;
  - (iii) lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della medesima;
  - (iv) liberi professionisti o altri consulenti che prestano la propria attività in favore della Società;
  - (v) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società o in favore della medesima.
  - (vi) appartenenti alla compagine sociale e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
  - (vii) persone rispetto alle quali uno dei rapporti giuridici di cui innanzi non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - (vii) persone rispetto alle quali uno dei rapporti giuridici di cui innanzi sia cessato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso
- b) la rispondenza della violazione oggetto di segnalazione all'ambito di applicazione oggettivo di cui all'art. 1 del Decreto Whistleblowing;
- c) l'idoneità della segnalazione, comprensiva della documentazione ad essa eventualmente allegata, a fornire notizia di violazione. Una segnalazione è inidonea quando essa:
- (i) è di contenuto generico o risulta tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero, salvo che il suo contenuto risulti in sé sufficientemente specifico, è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

- (ii) consiste unicamente nella trasmissione di documentazione in assenza di descrizione, anche sommaria, di condotte illecite.

6.9.2 Qualora, all'esito dell'esame preliminare, il GCSI ritenga la segnalazione inammissibile per alcuna delle cause di cui alla lettera c), può comunque richiedere al segnalante, con le modalità di cui al paragrafo 6.11., informazioni o integrazioni documentali.

6.9.3 Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime; esse sono annotate nel registro di cui al paragrafo 6.6.3 e archiviate ai soli fini della conservazione ai sensi del paragrafo 6.15., per l'eventualità che il segnalante anonimo, qualora successivamente identificato, possa risultare ammesso a beneficiare delle misure di protezione di cui al Capo III del Decreto Whistleblowing.

#### **6.10. Archiviazione per inammissibilità**

Qualora, all'esito dell'esame preliminare e dell'eventuale acquisizione di maggiori informazioni o documenti dal segnalante, la segnalazione sia ritenuta inammissibile, il GCSI, con atto concisamente motivato, ne dispone l'archiviazione, informandone senza ritardo l'Organismo di vigilanza.

#### **6.11. Atti di istruzione**

6.11.1 Il GCSI compie, senza indugio, gli atti opportuni, secondo ragionevolezza e proporzionalità, al fine di verificare la fondatezza della segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- a) assunzione di informazioni dal segnalante;
- b) assunzione di informazioni presso gli organi sociali, i dipendenti, collaboratori e professionisti nonché, ove vi consentano, presso soggetti esterni.
- c) ispezione di luoghi e di cose, sia appartenenti o nel possesso o nella detenzione o altrimenti nella disponibilità della società che, con il consenso degli eventuali aventi diritto, di terzi
- d) visione e copia di documenti sia presso gli uffici e i soggetti interni che li hanno formati o li detengono sia presso collaboratori e professionisti, sia, con il loro consenso, presso terzi.

- 6.11.2 Il GCSI può comunque compiere tutte le attività che, secondo ragionevolezza e proporzionalità, appaiono, in relazione alle circostanze del caso concreto, utili ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione.
- 6.11.3 Nel compimento degli atti di istruzione il GCSI assicura l'applicazione degli obblighi di riservatezza di cui al 12, commi 1, 2, 3, 6 e 7 del Decreto Whistleblowing.
- 6.11.4 Ove ne faccia richiesta, la persona coinvolta è comunque sentita e ha facoltà di presentare documenti e osservazioni, ai sensi dell'art. 12, ult. cpv. del Decreto Whistleblowing.
- 6.11.5 Qualora l'accertamento richieda l'impiego di cognizioni o di competenze tecniche, il GCSI può avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori o consulenti della società, procurando che essi assumano, per iscritto, obblighi di riservatezza uguali a quelli cui esso stesso è sottoposto.
- 6.11.6 In via eccezionale, il GCSI, qualora il ricorso a professionalità interne sia di grave pregiudizio alla riservatezza, tempestività, completezza o efficacia dell'accertamento, può avvalersi, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, a spese della Società, di consulenti tecnici esterni, procurando che essi assumano, per iscritto, obblighi di riservatezza uguali a quelli cui esso stesso è sottoposto.
- 6.11.7 I componenti degli organi sociali e i lavoratori dipendenti della Società sono tenuti, a richiesta del GCSI, a consentire l'ispezione di luoghi o di cose di proprietà, nel possesso o nella detenzione o altrimenti nella disponibilità della Società medesima, la visione e copia di documenti aziendali, anche informatici, la consultazione di archivi informatici aziendali e l'estrazione, in formato digitale o cartaceo, dei dati in essi contenuti.
- 6.11.8 I componenti di organi sociali, dipendenti, collaboratori e professionisti richiesti dal GCSI di consentire l'ispezione di luoghi o di cose, rendere informazioni, esibire documenti o fornirne ovvero consentirne l'estrazione di copia sono tenuti a mantenere la riservatezza: (i) sulle domande formulate dal GCSI e sulle risposte date in sede di assunzione a sommarie informazioni; (ii) sull'oggetto, il tempo e la modalità dell'ispezione di luoghi o di cose; (iii) sulla specie e contenuto dei documenti e dei dati contenuti in archivi informatici oggetto di visione, copia o estrazione da parte del GCSI; (iv) comunque su ogni altro fatto e circostanza apprese per causa o in occasione del compimento delle attività del GCSI nonché sulla natura, tempo e modo degli atti da quest'ultimo compiuti.

6.11.9 La previsione degli obblighi di cui ai commi precedenti si intende integrare di diritto i rispettivi atti nomina e contratti di lavoro individuale.

6.11.10 La Società procura, anche attraverso l'inserimento di apposite clausole contrattuali nei contratti che disciplinano i relativi rapporti, che i propri fornitori, collaboratori, consulenti e difensori assumano i medesimi obblighi, senza pregiudizio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) del Decreto Whistleblowing, per ogni obbligo di segretezza o facoltà di astensione loro accordata dalle legge. Qualora l'ispezione di luoghi o di cose, l'assunzione di informazioni o la visione o copia di documenti abbia luogo presso soggetti terzi, il GCSI procura che essi assumano per iscritto consimile impegno di riservatezza. Ove pertinente, il GCSI fornisce ai terzi interessati informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

#### **6.12. Archiviazione per infondatezza**

Qualora, all'esito dell'istruttoria, la segnalazione sia ritenuta non fondata, il GCSI, con atto motivato, ne dispone l'archiviazione, informandone senza ritardo l'Organismo di vigilanza.

#### **6.13. Relazione finale**

6.13.1 Qualora , all'esito dell'istruttoria, la segnalazione sia ritenuta fondata, il GCSI redige relazione scritta finale che, anche sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 7 marzo 2005 , n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"), trasmette, con modalità che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organo amministrativo e all'organo di controllo della Società.

6.13.2 Qualora la violazione accertata possa altresì integrare un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, di cui all'art. 364 c.p., presenta immediatamente denuncia all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne;

6.13.3 Qualora la violazione accertata possa integrare illecito disciplinare, il GCSI trasmette la relazione finale all'organo o all'ufficio cui, ai sensi di legge, di statuto e o in forza di delega, è rimesso l'esercizio dell'iniziativa disciplinare; in tal caso, conformemente al disposto dell'art. 12, comma 5, nell'ambito del procedimento disciplinare:

- a) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- b) qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata.

6.13.4 La relazione finale, completa di ogni eventuale allegato, è sempre contestualmente trasmessa all'Organismo di vigilanza.

#### **6.14** Riscontro.

All'esito del compimento di quanto innanzi, conformemente al disposto dell'art. 5, comma 1, lettera d) del Decreto Whistleblowing, il GCSI fornisce riscontro alla segnalazione, nei sensi di cui all'art. 2, lettera o), entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

#### **6.15** Documentazione

6.15.1 Il GCSI redige, anche sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"), verbale di tutti gli atti compiuti.

6.15.2 Le segnalazioni, comprese quelle archiviate per inammissibilità o infondatezza, nonché tutti gli atti comunque formati o acquisiti dal GCSI sono conservati, a cura del medesimo, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione della relazione finale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

#### **6.16.** Misure di protezione

6.16.1 Le misure di protezione si applicano alle persone, nelle forme, nei casi, con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 3, comma 5 e al Capo III del Decreto Whistleblowing.

6.16.2 Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad astenersi da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

#### **6.17. Trattamento dei dati personali**

6.17.1 La Società assume la qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuato per gli scopi di cui alle presenti misure.

6.17.2 Al segnalante è fornita informativa ai sensi dell'art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

6.17.3 I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente a cura del GCSI.

6.17.4 Ogni trattamento di dati personali è svolto nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. In particolare, ma non a titolo esaustivo, il GCSI nonché, comunque, ogni altro soggetto che concorra all'attuazione delle presenti misure, si attiene ai principi di trattamento di cui all'art. 5, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

6.17.5 I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

6.17.6 Le disposizioni di cui innanzi costituiscono, per gli effetti degli artt. 29 e 32, paragrafo 6.4, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 12, comma 2 del Decreto Whistleblowing, istruzioni cui il GCSI nonché, comunque, chiunque altro concorre all'attuazione delle presenti misure è tenuto ad attenersi.

## 6.18 Sanzioni

- 6.18.1 Salvo che non costituiscano più grave illecito, costituiscono inosservanze rilevanti ai fini del sistema disciplinare fante parte integrante del Modello: (i) la commissione di ritorsioni («qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»); (ii) l'ostacolo e il tentativo di ostacolo alla segnalazione; (iii) la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing; (iv) l'omessa istituzione del canale di segnalazione; (v) l'omessa adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni; (vi) l'adozione di procedure l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni non conformi alla disposizioni degli artt. 4 e 5 del Decreto Whistleblowing; (vii) l'omessa verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; (viii) la commissione dei reati di calunnia o di diffamazione, risultante da accertamento di responsabilità civile o penale, anche con sentenza di primo grado.
- 6.18.2 Si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ogni altro limite di legge, le sanzioni contemplate dal Sistema disciplinare del Modello, nell'osservanza delle disposizioni procedurali previste dallo stesso.

## 6.19. Disposizioni transitorie

A titolo provvisorio, nelle more dell'istituzione del canale telematico di segnalazione interna, le segnalazioni sono ricevute nella forma di cui al paragrafo 6.3.2.

## PARTE SPECIALE

Per ciascuna famiglia di reati presupposto, rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la presente Parte speciale è rivolta a:

a) identificare le fattispecie penali di riferimento (“Reati presupposto”), mediante richiamo alla formulazione testuale delle pertinenti norme incriminatrici, nella precisa determinazione dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo di ciascun illecito contemplato, o, comunque, individuazione dei riferimenti identificativi delle norme incriminatrici;

b) la unità organizzative della Società e i soggetti terzi che con essa intrattengono rapporti giuridicamente rilevanti nonché, per insiem o, se del caso, singolarmente, le attività in relazione ai quali il rischio di commissione di ciascuna specie di reato risulti rilevante, definendo, in tal modo, le “Aree di rischio” in virtù dei più opportuni identificativi strutturali o operativi;

c) le “Norme di condotta” finalizzate alla prevenzione della commissione dei reati di ciascuna specie considerata, con eventuale previsione di misure di prevenzioni ulteriori, da enunciarsi e disciplinarsi attraverso la definizione di “Procedure” dedicate.

Qualora la commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appaia di remota incidenza e risulti sufficiente il richiamo al Codice Etico e comunque alle disposizioni generali del Modello, ne è fatta esplicita menzione.

Tuttavia, in relazione a tali fattispecie qualora, per effetto di mutamenti normativi, di modificazione nell’organizzazione o nell’attività della Società ovvero in esito allo svolgimento dell’attività di vigilanza da parte dell’Organismo deputato o in conseguenza di eventi significativi ne emerga l’utilità o l’opportunità, l’Organismo di vigilanza medesimo, ai sensi dell’art. dell’art. 7, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 20021 n. 231 , e, comunque, gli Organi apicali promuovono una revisione della valutazione dei rischi nonché, occorrendo, l’introduzione di misure di prevenzione specifiche.

In ogni caso, l'Organismo di vigilanza e comunque gli Organi apicali riesaminano periodicamente la consistenza e le caratteristiche del rischio di commissione di reati rispetto alla cui prevenzione non sono stabilite misure specifiche e promuovono, ove di ragione, gli opportuni interventi.

Le "Norme di condotta" si inseriscono, comunque, organicamente nel Modello, in correlazione dinamica con le disposizioni del Codice Etico, con i Principi di corretta gestione finanziaria nonché con ogni altra disposizione a carattere generale, integrandosi reciprocamente, cosicché il precetto concretamente applicabile, caso per caso, da parte dei Destinatari del Modello costituisce la risultante dei canoni e delle disposizioni complessivamente derivanti dalle integrazione organica delle diverse componenti prescrittive.

**A. Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture****A.1 Reati presupposto.**

Responsabilità amministrativa della Società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di:

- malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.), del quale risponde chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.), del quale risponde chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee; il tutto salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p.;
- truffa (640, comma 2 c.p.) del quale, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare oppure ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità oppure in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) c.p. (l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), risponde chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'art. 640-bis c.p. contempla pena più grave qualora il fatto riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Ulteriormente, responsabilità amministrativa è suscettibile di ingenerarsi in virtù della commissione dei reati di:

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), del quale risponde chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- frode informatica (art. 640-ter c.p.), del quale risponde chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Sono contemplate fattispecie di maggior gravità se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema e se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

#### **A.2** Aree di rischio.

Rischio di commissione dei reati di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e truffa ai danni dello Stato, è ravvisabile con riferimento a:

- a) predisposizione delle domande, istanze o richieste rivolte al conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'Unione europea, comprensive di progetti, piani economico-finanziari, relazioni, perizie, consulenze tecniche, asseverazioni, attestazioni ed ogni altro atto, documento ed elaborato contemplati dalle pertinenti disposizioni normative ovvero dai bandi o avvisi e comunque delle disposizioni delle Autorità amministrative competenti;
- b) conduzione, anche mediante conferimento di procura a professionisti o altri consulenti esterni, delle relative pratiche amministrative nonché degli eventuali contenziosi giudiziari, arbitrali o delle correlate procedure pre- o para-contenziose;
- c) utilizzo delle disponibilità finanziarie rivenienti dalle erogazioni tutte di cui innanzi nonché, ove soggette a rimborso, esecuzione dei relativi atti solutori;
- d) rendicontazione dell'utilizzo delle erogazioni medesime, in conformità alle disposizioni normative e di quelle risultanti da bandi o avvisi e comunque delle disposizioni delle Autorità amministrative competenti;

e) ogni altra attività contemplata, a titolo necessario ovvero facoltativo, dalle dalle pertinenti disposizioni normative ovvero dai bandi o avvisi e comunque delle disposizioni delle Autorità amministrative competenti ai fini del conseguimento, mantenimento e utilizzo delle erogazioni.

Le descritte attività sensibili sono essenzialmente riferibili all'Organo amministrativo, all'Ufficio tecnico, all'Amministrazione nonché ai soggetti terzi che, con o senza poteri di rappresentanza, prestino inerente attività di consulenza e assistenza a favore della Società.

### **A.3** Norme di condotta.

Aggiuntivamente a quanto contemplato in materia di prevenzione del rischio di commissione di reati contro la pubblica Amministrazione di cui all'art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché di quanto contemplato dal Codice Etico, i Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, sono tenuti, in riferimento alle distinte fasi anteriormente individuate, alla osservanza degli obblighi appresso enunciati.

a. Nella predisposizione delle domande, istanze o richieste rivolte al conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'Unione europea, comprensive di progetti, piani economico-finanziari, relazioni, perizie, consulenze tecniche, dichiarazioni, asseverazioni, attestazioni, comunicazioni ed ogni altro atto, documento ed elaborato contemplati dalle pertinenti disposizioni normative ovvero dai bandi o avvisi e comunque delle disposizioni delle Autorità amministrative competenti

nonché

b. Nella conduzione, anche mediante conferimento di procura a professionisti o altri consulenti esterni, delle relative pratiche amministrative nonché degli eventuali contenziosi giudiziari o arbitrali o delle correlate procedure pre- o para-contenziose, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- fornire una rappresentazione completa e veritiera di tutti i fatti e le circostanze richieste dalle norme di legge e di regolamento nonché dagli avvisi e dai bandi e comunque da ogni altro atto e provvedimento e di quelli che, comunque, anche a titolo facoltativo, formino oggetto di enunciazione, descrizione o altrimenti siano menzionati o richiamati;

- astenersi dal formare e comunque dall'utilizzare atti o documenti, in tutto o in parte, materialmente o ideologicamente falsi o comunque idonei a fornire una rappresentazione inveritiera dei fatti e delle circostanze rilevanti ovvero recanti omissione di fatti e circostanze rilevanti;
- astenersi dal predisporre o far predisporre e comunque dal presentare o altrimenti utilizzare relazioni, perizie, consulenze tecniche, dichiarazioni, asseverazioni, attestazioni o comunicazioni in tutto o in parte inveritiere o omissive rispetto a fatti o circostanze rilevanti;
- in ogni caso, fornire ai soggetti pubblici o privati a qualunque titolo titolari di poteri di istruttoria o decisione una rappresentazione fedele, completa e corretta di ogni fatto e circostanza rilevante ai fini della concessione delle erogazioni.

c. Nell'utilizzo delle disponibilità finanziarie rivenienti dalle erogazioni tutte di cui innanzi e, ove soggette a rimborso, esecuzione dei relativi atti solutori, i Destinatari del Modello sono tenuti a assicurare l'esatta corrispondenza tra destinazione dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea e finalità ammissibili, in ragione delle pertinenti disposizioni normative o delle disposizioni risultanti dal bando o dall'avviso ovvero dal contratto.

d. Nella rendicontazione dell'utilizzo delle erogazioni, in conformità alle disposizioni normative e di quelle risultanti da bandi o avvisi e comunque delle disposizioni delle Autorità amministrative competenti e nelle correlate procedure pre- o para-contenziose, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- fornire una rappresentazione completa e veritiera di tutti i fatti e le circostanze richieste dalle norme di legge e di regolamento nonché dagli avvisi e dai bandi e comunque da ogni altro atto e provvedimento e di quelli che, comunque, anche a titolo facoltativo, formino oggetto di enunciazione, descrizione o altrimenti siano menzionati o richiamati;
- astenersi dal formare e comunque dall'utilizzare atti o documenti, in tutto o in parte, materialmente o ideologicamente falsi o comunque idonei a fornire una rappresentazione inveritiera dei fatti e delle circostanze rilevanti ovvero recanti omissione di fatti e circostanze rilevanti;
- astenersi dal predisporre o far predisporre e comunque dal presentare o altrimenti utilizzare relazioni, perizie, consulenze tecniche, dichiarazioni, asseverazioni, attestazioni o comunicazioni in tutto o in parte inveritiere o omissive rispetto a fatti o circostanze rilevanti;

- in ogni caso, fornire ai soggetti pubblici o privati a qualunque titolo titolari di poteri di istruttoria o decisione una rappresentazione fedele, completa e corretta di ogni fatto e circostanza rilevante ai fini della concessione delle erogazioni.

e. Nel compimento di ogni altra attività contemplata, a titolo necessario ovvero facoltativo, dalle pertinenti disposizioni normative ovvero dai bandi o avvisi e comunque delle disposizioni delle Autorità amministrative competenti ai fini del conseguimento, mantenimento e utilizzo delle erogazioni, i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare attenersi, per quanto di ragione, in riferimento alla natura degli atti da compiersi, le norme di condotta innanzi enunciate.

La Società adopera i pertinenti strumenti contrattuali rivolti alla costituzione in capo a soggetti esterni della cui consulenza, assistenza o collaborazione essa si avvalga, sia in forma ricorrente che transitoriamente o per singole prestazioni, al fine di procurare, nei limiti di ragione, l'assunzione dell'obbligazione di conformarsi alle disposizioni del Codice Etico nonché delle pertinenti Norme di comportamento.

Quanto alla commissione dei reati di frode nelle pubbliche forniture e frode informatica da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti, essa appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### **B. Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Responsabilità amministrativa della Società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di cui agli articoli 491-bis (“*Falsità in documento informatico pubblico avente efficacia probatoria*”), 615 ter (“*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*”), 617 quater (“*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*”), 617 quinquies (“*...*”), 635 bis (“*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*”), 635 ter (“*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*”), 635-quater (“*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*”) e 635 quinquies (“*Danneggiamento di sistemi informatici o*

telematici di pubblica utilità”), 640 quinquies (“Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”) c.p. nonché dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

Ai fini di un corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche e di comunicazione, fisse e mobili, in dotazione ai Destinatari del presente Modello, la Società si è dotata di apposita procedura P.03 – “Dispositivi informatici”, alla cui osservanza tutti gli assegnatari e comunque gli utilizzatori di apparecchi elettronici aziendali sono tenuti.

#### **C. Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata**

Ai sensi dell'art. 24-ter, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231:

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### **D. Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.**

##### **D.1 Reati presupposto**

Responsabilità amministrativa della società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di:

- concussione (art. 317 c.p.), del quale risponde il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), del quale risponde il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa; alla medesima sanzione contemplata per il pubblico ufficiale è assoggettato il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), del quale risponde il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (nella forma aggravata di cui all'art. 319-bis c.p. «*se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*»); alla medesima sanzione contemplata per il pubblico ufficiale è assoggettato il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) che ricorre laddove i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (in forma aggravata –comma 2– se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di

- taluno alla reclusione); alla medesima sanzione contemplata per il pubblico ufficiale è assoggettato il corruttore (art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), del quale risponde, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (in forma aggravata –comma 2– quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000);
  - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), del quale rispondono chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata nonché il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
  - traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), del quale rispondono chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, nonché chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (la pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio);

Esclusivamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, la responsabilità amministrativa della società risulta potersi ingenerare altresì per effetto della commissione del reato peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), del quale risponde il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), del quale rispondeva, salvo che il fatto non costituisse un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle

funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente avesse procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero avesse arrecato ad altri un danno ingiusto, già rilevante nei soli limiti in cui essi avesse offeso gli interessi finanziari dell'Unione europea, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), l. 9 agosto 2024, n. 114.

Ai sensi dell'art. 357 c.p.: «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Ai sensi dell'art. 358 c.p., «agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

## **D.2** Aree di rischio

Un'area di rischio a contenuto "generale" è suscettibile di essere identificata e perimetrata con riferimento:

- alla fruizione dei servizi erogati, ad istanza di privati, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ivi segnatamente compresi gli Enti locali;
- alla sottoposizione ad atti di vigilanza, ispezione, controllo, verifica, accertamento ed altri similari, da parte delle Autorità investite dei relativi poteri, in funzione dell'interesse pubblico cui sono individualmente preposte;
- alla sottoposizione ad attività di accertamento di illeciti e indagine da parte dell'Autorità giudiziaria e della Polizia giudiziaria e amministrativa;
- all'assunzione della qualità di parte in procedimenti giurisdizionali, civili, penali, amministrativi e tributari, nonché, comunque, alla esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziari dei quali la Società possa risultare, a qualsiasi titolo destinataria (esemplificativamente, ma non in

via esaustiva, provvedimenti di sequestro, anche per finalità probatorie, atti di pignoramento e relativi provvedimenti di assegnazione, ordini di esibizione,...).

In particolare, ma non a titolo esaustivo, appartengono all'area di rischio e si distinguono per la loro rilevanza:

- i procedimenti ad istanza della Società finalizzati al conseguimento di assentimenti amministrativi, in materia edilizio-urbanistica, ambientale, lavoristica nonché quelli finalizzati al conseguimento di agevolazioni o benefici tributari, contributivi, assicurativi ovvero, fatto salvo quanto previsto in relazione ai reati presupposto di cui all'art. 24, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, al conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni a carico dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea;
- i procedimenti promossi d'ufficio in materia di vigilanza edilizio-urbanistica e gestione del territorio, tutela dell'ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rapporti di lavoro subordinato e altre prestazioni d'opera, collocamento mirato, previdenza e assistenza obbligatoria, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- i procedimenti di accertamento, liquidazione e riscossione di competenza delle Agenzie fiscali nonché degli Enti locali impositori e dei rispettivi concessionari.

Premesso che, in occasione di atti di indagine, vigilanza, ispezione, accertamento, verifica e similari, da parte dell'Autorità amministrativa e di quella giudiziaria, qualunque Destinatario del presente Modello potrà entrare in contatto con i pubblici ufficiali incaricati, più specifica esposizione al rischio è riferibile alle persone cui, in ragione dei compiti o delle mansioni loro commessi, sia demandata la gestione del rapporto con i pubblici ufficiali e tipicamente:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- gli addetti alle unità organizzative o i responsabili di funzioni che, in ragione di ciascuna singola materia, possano risultare direttamente coinvolti nelle attività rilevanti (Ufficio Tecnico, Tecnico di Cantiere, R.S.P.P., Amministrazione,...).

Al novero delle attività sensibili afferiscono altresì quelle rese da professionisti ed altri prestatori terzi nel contesto di rapporti di assistenza e di consulenza riferiti agli ambiti in precedenza indicati nonché della rappresentanza e difesa della Società in sede contenziosa nei giudizi civili, penali, amministrativi e tributari o pre- ovvero para-contenziosa in procedimenti quali la mediazione civile e la mediazione tributaria.

Le attività sensibili possono avere luogo sia presso la sede sociale e i singoli cantieri (in occasione di accessi ispettivi o di vigilanza, dello svolgimento di indagini preliminari penali, di atti accertamento di illeciti amministrativi e similari), sia presso gli Uffici delle Autorità amministrative e gli Uffici giudiziari e comunque in ogni altro luogo in cui si compiano atti di procedura. Risulta, pertanto, opportuna la fissazione, oltre che di norme di condotta a contenuto generale, di applicazione diffusa, di specifiche regole applicabili alla ipotesi di accesso in sede dei pubblici ufficiali a diverso titolo concorrenti al compimento delle attività innanzi indicate.

Poiché la Società può assumere qualifica di appaltatore di lavori aggiudicati da pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, una specifica area di rischio si identifica nelle attività rivolte alla acquisizione ed esecuzione delle pubbliche commesse.

### **D.3 Norme di condotta.**

Ai fini della prevenzione del rischio di commissione dei reati delle specie considerata, i Destinatari tutti del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, sono tenuti ad osservare:

A. le disposizioni di applicazione generale risultanti da:

- Codice Etico
- Principi di corretta gestione finanziaria

B. le seguenti Norme di condotta speciali:

In qualsiasi rapporto intercorrente con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i Destinatari del presente Modello si astengono dal:

(i) rivolgere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, sotto qualsiasi forma e anche per mezzi di soggetti terzi, richiesta, invito o sollecitazione a:

- compiere, sia nei procedimenti e nel compimento di atti, provvedimenti e operazioni ad istanza di privati che nei procedimenti e nel compimento di atti, provvedimenti e operazioni d’iniziativa officiosa, anche nell’esercizio di funzioni giurisdizionali o in correlazione ad esso o di funzioni legislative nonché nell’esercizio di compiti e funzioni di vigilanza, ispezione, controllo, verifica, accertamento e similari, atti, in tutto o in parte, uno o più atti contrari ai doveri del proprio ufficio;

– anticipare o ritardare indebitamente, in tutto o in parte, l’esercizio di un potere o di una funzione, amministrativi o giurisdizionali, e comunque il compimento di atti del proprio ufficio;

– omettere, in tutto o in parte, il compimento di uno o più atti del proprio ufficio;

– violare il dovere di astenersi dal compimento di atti in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,

(ii) dare, offrire o promettere indebitamente, anche per tramite di soggetto interposto o comunque di terzi, denaro o altre utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, in relazione al compimento, anche già avvenuto, ovvero al mancato compimento, anche già determinatosi, di atti del proprio ufficio ovvero, di contro, al fine di ometterli o ritardarli, in tutto o in parte, ovvero di compiere atti contrari ai doveri di ufficio;

(iii) utilizzare, sotto qualsiasi forma, relazioni intercorrenti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere, a beneficio di chiunque, un ingiusto vantaggio ovvero procurare a terzi un danno ingiusto;

(iv) avvalersi di soggetti terzi i quali intrattengano o asseriscano di intrattenere relazioni di qualsiasi natura con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di conseguire uno degli effetti sub (i).

La società adopera i pertinenti strumenti contrattuali rivolti alla costituzione in capo ai consulenti e collaboratori esterni, difensori, consulenti tecnici di parte e periti, di specifica obbligazione di conformarsi, per quanto individualmente di ragione, in virtù della natura della prestazione resa, alle Norme di condotta di cui innanzi.

#### **D.4 Procedure.**

Ai fini della più efficace applicazione delle norme di condotta, generali e speciali, di cui innanzi, i Destinatari sono tenuti ad applicare le seguenti Procedure:

**P.01 - Accesso pubbliche Autorità.** La Procedura si applica al caso di accesso nella sede aziendale e presso i cantieri: a) di personale dipendente di pubbliche Amministrazioni e di corpi armati dello Stato e degli Enti locali per finalità di ispezione, vigilanza, controllo, verifica, accertamento, rilievo e similari, eccettuati i soli accessi per finalità di direzione e rilevazione contabile di lavori pubblici;

b) esercenti, a qualsiasi titolo, funzioni giurisdizionali e relativi ausiliari nonché della Polizia giudiziaria, per finalità di giustizia; c) di ogni altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, per ragioni inerenti alla carica rivestita o all'ufficio ricoperto abbia titolo, in forza di legge, ad accedere alla sede aziendale ed è rivolta ad assicurare una precisa individuazione delle funzioni e dei comportamenti e a mantenere evidenza documentale delle condotte individuali.

**P.02 - Accesso ad uffici pubblici.** La Procedura si applica: a) all'accesso, per scopi di interesse della società, degli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché di collaboratori o consulenti esterni presso uffici pubblici, ivi compresi quelli giudiziari e quelli della Polizia giudiziaria; b) alla partecipazione per scopi di interesse della Società, da parte dei soggetti di cui innanzi, fuori dalla sede sociale, al compimento di atti o operazioni con la presenza di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione allo svolgimento di procedimenti amministrativi o giudiziari o, comunque, per finalità di giustizia o in relazione all'esercizio di una pubblica funzione, ed è ugualmente rivolta a definire le linee di azioni individuali e a mantenere evidenza documentale delle attività poste in essere e della loro imputazione soggettiva.

Entrambe le Procedure contemplano la rilevazione delle attività ivi disciplinate attraverso apposita documentazione uniforme.

Le Procedure definiscono, anche in funzione dell'assetto e dell'evoluzione del sistema di gestione documentale della Società, i conseguenti flussi documentali verso la Direzione aziendale e l'Organismo di vigilanza e assicurano, anche definendo criteri di catalogazione o di indicizzazione, che le evidenze raccolte siano, in ogni tempo, disponibili e utilmente consultabili.

La Società assicura che tutti i Destinatari: a) ricevano adeguata formazione iniziale e ricorrente sull'applicazione delle Procedure di cui innanzi; b) dispongano della modulistica in utilizzo e degli strumenti di comunicazioni occorrenti al fine di generare i previsti flussi verso la Direzione aziendale e l'Organismo di vigilanza.

#### **E. Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Responsabilità amministrativa della società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di

pubblico credito , in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.).

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### **F. Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio**

##### F.1 Reati presupposto.

Dei delitti dalla cui commissione l'art. 25-bis.1, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 fa discendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed enti (513 c.p.: "Turbata libertà dell'industria o del commercio"; 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"; 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"; 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"; 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"; 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"; 517-ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"; 517-quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari") rilevano, ai fini del presente Modello, quelli sono riferibili alla produzione e al commercio non agroalimentari e altresì, di quelli appartenenti a questo sottoinsieme, solo alcuni presentano un rischio di commissione significativo e tale da giustificare l'adozione di misure di organizzazione e gestione *ad hoc*.

Risultano concretamente rilevanti in riferimento al corretto sviluppo della dinamica concorrenziale, i reati di:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), del quale risponde chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), del quale risponde chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia (la pena è aumentata se gli atti di concorrenza

riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici).

### F.2 Aree di rischio.

Il rischio di commissione dei reati delle specie considerata è dunque riferibile, nel contesto della organizzazione aziendale:

- sia a decisioni e comunque ad attività e processi aventi diretta influenza sulla definizione di politiche aziendali, sull'assunzione di iniziative e sul compimento di operazioni, sia singole che ricorrenti o di durata (quali, esemplificativamente, tutte quelle concernenti la produzione e l'offerta commerciale, l'apertura di nuovi mercati o la diversa modulazione della presenza di specifici mercati, la messa in produzione di nuove linee o tipologie di servizio, la definizione iniziale o la modifica successiva di politiche commerciali,...);
- sia a processi che *indirettamente* assumono rilevanza ai fini dell'assolvimento della osservanza dei doveri di astensione contemplati delle innanzi individuate norme presupposto (quali, esemplificativamente, la scelta di denominazioni commerciali e comunque la creazione di segni distintivi, la predisposizione di materiali pubblicitari o illustrativi, compresi quelli tecnici, la programmazione e attuazione di campagne pubblicitarie o la predisposizione di singoli strumenti pubblicitari, l'ordinaria tenuta di relazioni con clientela attuale o potenziale, comprensiva del relativo scambio di corrispondenza, ...).

### F.3 Norme di condotta.

In linea generale, sono vietati, quali atti di concorrenza sleale, suscettibili di repressione in sede civilistica, le condotte descritte dall'art. 2598 c.c. («*Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*»).

I Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, sono, prioritariamente, tenuti alla osservanza dei divieti risultanti dall'innanzi riportato disposto dell'art. 2598 c.c..

Aggiuntivamente a quanto innanzi contemplato nonché a quanto contemplato dal Codice Etico, essi altresì, si astengono:

- a) dal compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia e, comunque, anche indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di concorrenzialità, diretta o indiretta, dall'impedire, ostacolare o alterare l'esercizio dell'altrui attività di impresa con violenza sulle cose ovvero con mezzi fraudolenti;
- b) dal contraffare o alterare nomi, marchi o segni distintivi altrui e, comunque, dall'offrire o altrimenti immettere sul mercato prodotti o servizi con nomi, marchi o segni distintivi altrui contraffatti o alterati ovvero atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e caratteristiche di un prodotto o di un servizio;
- c) dal fabbricare, introdurre nel territorio nazionale o adoperare industrialmente e comunque dal commercializzare o altrimenti immettere in circolazione, prodotti realizzati, in tutto o in parte, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- d) dall'offrire e comunque erogare servizi realizzati, in tutto o in parte, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Risultano, altresì, astrattamente rilevanti, in relazione alla tutela del mercato e degli altrui diritti di proprietà industriale, i seguenti reati, commessi con frode o contraffazione:

- frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), del quale risponde chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale (se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), del quale risponde chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), del quale risponde chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore

sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge;

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.), del quale risponde, a querela della persona offesa, e salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui innanzi);

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

## G. Art. 25-ter - Reati societari

### G.1 Reati presupposto

Responsabilità amministrativa della società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), del quale rispondono, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- impedito controllo (art. 2625 c.c.), del quali rispondono gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), del quale rispondono gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), del quale rispondono gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), del quale rispondono Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (con la precisazione che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628, comma 1 c.c.), del quale rispondono gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge (con la precisazione che e il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), del quale rispondono gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori (con la precisazione che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) del quale risponde chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, del quale rispondono rispettivamente (art. 2638, comma 1 c.c.) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad

- obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; e (art. 2638, comma 2 c.c.) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (3), i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;
- corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., del quale risponde chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti innanzi indicati, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà

Non rilevano le fattispecie delittuose di cui agli articoli 2622 (“*False comunicazioni sociali delle società quotate*”), art. 2623 c.c. ora art. 173-bis d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (“*Falso in prospetto*”), 2624, primo comma (“*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*”), 2628, comma 2 (“*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante*”), 2633 (“*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*”), 2637 (“*Aggiotaggio*”) e 2629-bis (“*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*”) del codice civile.

#### **G.2 Norme di condotta.**

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al Codice Etico, si applicano, per quanto individualmente di ragione, le seguenti Norme di condotta:

- a) nella redazione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori sono tenuti a conformarsi ai principi e criteri di legge nonché ai pertinenti principi contabili, esponendo i fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anche in riferimento a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, la cui comunicazione è imposta dalla legge, secondo verità e completezza;

- b) l'organo amministrativo è tenuto a soddisfare ogni legittima richiesta proveniente dai soci ai sensi dell'art. 2476, comma 2 c.c. nonché a consentire e comunque non ostacolare gli atti di ispezione e controllo dei sindaci e fornire tempestivamente e con completezza ai medesimi le notizie sull'andamento delle operazioni e su determinati affari da essi richieste, fatta salva l'applicazione dell'art. 2403-bis, comma 5 c.c.
- c) l'organo amministrativo è tenuto ad assicurare che, in ipotesi di aumento di capitale, siano attribuiti ai soci quote in misura complessivamente corrispondente al valore del capitale sociale;
- d) l'organo amministrativo è tenuto ad astenersi dall'eseguire, anche avvalendosi di soggetti interposti, operazioni di sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- e) in caso di conferimenti, l'organo amministrativo è tenuto ad assicurare, attraverso ogni più opportuno strumento tecnico-estimativo, la corretta valutazione dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- f) in caso di trasformazione, l'organo amministrativo è tenuto ad assicurare, attraverso ogni più opportuno strumento tecnico-estimativo, la corretta valutazione del patrimonio della società;
- g) salvo che non ricorra ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, l'organo amministrativo è tenuto ad astenersi dall'eseguire, anche in forma indiretta, restituzione di conferimenti in favore dei soci nonché dal compiere atti che determinino liberazione dei soci medesimi dell'obbligazione di eseguire conferimenti non ancora compiuti;
- h) l'organo amministrativo è tenuto ad astenersi dal ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- i) l'organo amministrativo è tenuto ad astenersi dal compimento di ogni operazione di acquisto o sottoscrizione di quote sociali pregiudizievole per l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- j) l'organo amministrativo è tenuto a conformarsi alle disposizioni di legge a tutela dei creditori sociali e dal promuovere o attuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni in pregiudizio dei creditori medesimi;
- k) i destinatari del presente Modello si astengono dal compimento di ogni atto simulato o fraudolento volto o avente l'effetto di determinare la maggioranza in assemblea;
- l) nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità medesime o tenuti ad obblighi nei loro confronti prestano ogni collaborazione di ragione ed eseguono, con completezza e tempestività, tutte le comunicazioni dovute, assicurando che i fatti materiali oggetto di comunicazione, compresi quelli oggetto di valutazioni, sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria, siano esposti veritieramente, astenendosi dall'occultare, in tutto o in parte, fatti che siano in obbligo di comunicare;

m) i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad improntare i propri rapporti con le controparti (clienti, fornitori e partners) alla normale correttezza nelle relazioni di affari e, in special modo, ad astenersi dall'offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati e a chi è sottoposto alla loro direzione o alla vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La società adopera i pertinenti strumenti contrattuali rivolti alla costituzione in capo ai consulenti e collaboratori esterni di specifica obbligazione di conformarsi, per quanto individualmente di ragione, in virtù della natura della prestazione resa, alle Norme di condotta di cui innanzi.

#### **H. Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Responsabilità amministrativa della società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché dei delitti comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della *Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo* fatta a New York il 9 dicembre 1999.

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### **I. Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Responsabilità amministrativa della società risulta potersi (astrattamente) ingenerare per effetto della commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p..

La commissione del reato di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### J. Art. 25 *quiquies* - Delitti contro la personalità individuale

##### J.1 Reati presupposto.

Responsabilità amministrativa della Società risulta potersi (astrattamente) ingenerare per effetto della commissione dei delitti contro la personalità individuale individuati dall'art. 25-*quiquies*, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Profilo di rischio in astratto maggiormente significativo è ravvisabile in riferimento alla ipotetica commissione dei reati di:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), del quale risponde chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi; la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- tratta di persone (art. 601 c.p.), del quale risponde chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero

- all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi;
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) del quale risponde chiunque, fuori dal caso in cui si configuri “tratta di persone”, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di schiavitù o di servitù;
  - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), del quale risponde chiunque 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Un ulteriore insieme di reati include quelli di cui agli artt. 600 (“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”); 600-bis (“Prostituzione minorile”); 600-ter (“Pornografia minorile”); 600-*quater* (“Detenzione di materiale pornografico”); 600-*quater*.1 (“Pornografia virtuale”); 600-*quinqüies* (“Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”); - 601 (“Tratta di persone”); 602 (“Acquisto e alienazione di schiavi”); 609-*undecies* (“Adescamento di minorenni”) c.p..

#### **J.2 Aree di rischio.**

Il rischio di commissione dei reati di cui al presente paragrafo è riferibili a tutti i processi di reclutamento e utilizzo di manodopera, la cui particolare sensibilità dettata dalla configurazione *labour intensive* dell’attività di impresa esercitata.

**J.3 Norme di condotta.**

Ai fini della prevenzione dei reati innanzi indicati, la Società:

- a) qualora non effettui in proprio la ricerca e selezione del personale, si avvale esclusivamente di Agenzie per il lavoro iscritte nell'Albo di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 , n. 276 ovvero di altri soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi del successivo art. 6;
- b) acquisisce lavoratori somministrati esclusivamente da Agenzia di somministrazione autorizzate ai ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 , n. 276 e sotto la piena ed esatta osservanza delle disposizioni di cui al Capo IV del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- c) applica al personale dipendente il trattamento economico e normativo contemplato dalla vigente contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, in ragione delle mansioni concretamente assegnate e comunque disbrigate nonché della durata e della distribuzione temporale sia nell'arco della giornata che su base temporale settimanale o mensile, della prestazione lavorativa;
- d) applica altresì al personale dipendente le disposizioni inderogabili di legge nonché quelle risultanti dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie;
- e) assicura, anche attraverso specifiche clausole contrattuali, che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 , n. 276, al personale impiegato nel subappalto si applicato un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto del subappalto;
- f) osserva e fa osservare le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nei sensi più dettagliatamente precisati al successivo capitolo L.;
- g) osserva le vigenti disposizioni in materia di sorveglianza di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, 8, l. 20 maggio 1970 , n. 300 (*"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*) nonché, per quanto di ragione, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- h) applica e fa applicare dai propri subappaltatori condizioni di lavoro rispettose della integrità morale e dignità dei lavoratori;
- i) qualora fornisca alloggio ai propri dipendenti, anche trasfertisti, ne assicura la sicurezza, igiene, e salubrità;

- j) osserva, comunque, ogni altra disposizione di ordine pubblico in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori;
- k) si avvale di personale dipendente proveniente da paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'osservanza della misure di organizzazione e gestione di cui al Capitolo Q.

La commissione dei reati di cui agli artt. 600 (*"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"*); 600-bis (*"Prostituzione minorile"*); 600-ter (*"Pornografia minorile"*); 600-quater (*"Detenzione di materiale pornografico"*); 600-quater.1 (*"Pornografia virtuale"*); 600-quinquies (*"Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"*); - 601 (*"Tratta di persone"*); 602 (*"Acquisto e alienazione di schiavi"*) e 609-undecies (*"Adescamento di minorenni"*) c.p. da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### **K. Art. 25 sexies - Abusi di mercato**

Assurgono a reato presupposto i delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.):

##### *Art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate*

1. *E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;*

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (3) .

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni

Art. 185 – Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni (2) .

1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. (3)

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale e'

quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni (4).

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

In ragione dell'attuale assenza di ricorso al mercato del capitale di rischio, la fattispecie di cui all'art. 184 T.U.F. non appare di rilievo.

La commissione del reato di cui al successivo art. 185 T.U.F. da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### **L. Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

##### **L.1 Reati presupposto.**

Ai sensi dell'art. 25-septies, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

Ai sensi dell’art. 583 c.p. la lesione personale si qualifica come:

a) “grave”: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

b) “gravissima”: se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita di dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Risultano irrilevanti, per i fini di interesse, le lesioni qualificabili come “lievi” o “lievissime”.

L’evento lesivo rappresentato dalla morte o dalla lesione può configurarsi quale conseguenza di condotta sia attiva che omissiva, nei sensi e nei limiti in cui la disciplina giuridica della causalità ne riferisce l’imputazione all’agente.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, i reati eventualmente generatori di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti presentano natura colposa, quali qualificandosi quelli in cui «l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline» (art. 43 c.p.).

I criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 vanno intesi non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto delle norma cautelare (da ultimo, Cass. Pen. 24 marzo 2021, n. 12149).

## L.2 Premesse.

Ai sensi dell'art. 30, commi 1-5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (rubricato "Modelli di organizzazione e di gestione") recita:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Nel capo seguente sono, pertanto, definite misure organizzative, di gestione e di controllo aventi ad oggetto:

1. Articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3).
2. Valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lettera b).
3. Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (art. 30, comma 1, lettera g)
4. Sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lettera d)
5. Informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lettera e).
6. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lettera a)
7. Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1, lettera c).
8. Vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lettera f).
9. Sistema disciplinare (art. 30, comma 3)
10. Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lettera h).
11. Controllo sull'attuazione del presente Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30, comma 4).

**L.3** Chiunque, stabilmente o temporaneamente, appartenga all'organizzazione produttiva della società, sia in forza di rapporto di lavoro subordinato (ivi segnatamente compresi i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza) che virtù di collaborazione parasubordinata, rapporto d'opera, sia comune che intellettuale, o altra forma di lavoro autonomo, appalto o somministrazione è tenuto alla esatta, tempestiva e costante osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento individualmente applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché, comunque, di tutte le misure di prevenzione e protezione nonché delle prescrizioni tempo per tempo individualmente applicabili in forza del Documento di cui all'art. 28, d.lgs. 9 aprile 2001 n. 81 e da ogni altro documento o elaborato predisposto ovvero recepito o adottato dalla società per i medesimi scopi.

**L.3.1 Articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3).**

**L.3.1.1** Nella sua attuale configurazione, l'organizzazione aziendale si caratterizza per la concentrazione dei poteri gestori in un organo amministrativo monocratico, in capo al quale sono riferiti i compiti di cui all'art. 18, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (d'ora in avanti, anche il **"Testo Unico"** o **"T.U."**), con la sola eccezione di quanto forma oggetto di specifica delega ai Tecnici di Cantiere.

Ricorrendo, allo stato, il requisito dimensionale di cui al n. 4. dell'Allegato II al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed avendo il titolare della carica di amministratore unico conseguito i titoli di formazione di cui agli artt. 34, commi 1-2, 45 e 46, il datore di lavoro si avvale della facoltà ivi contemplata di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, fatto salvo quanto forma oggetto di specifica delega ai Tecnici di Cantiere.

In funzione della scelta organizzativa di cui innanzi, sono adottate le seguenti ulteriori misure di organizzazione e gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
Verifica e segnalazione all'organo amministrativo dell'eventuale superamento della soglia dimensionale di cui al n. 4. dell'Allegato II al d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 (200 dipendenti)	In via continua- tiva			*		Corrispondenza interna
Annotazione e segnalazione all'organo amministrativo della scadenza dei titoli di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione	In via continua- tiva			*		Annotazione informatica
Nomina di R.S.P.P. esterno in caso di superamento della soglia dimensionale di cui al n. 4. dell'Allegato II al d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81	Ad evento	*				Atto di conferimento

**L.3.1.2** Ai Tecnici di Cantiere è conferita per atto scritto, sottoscritto dal delegato, in forma autografa o con firma digitale, e munita di data certa a mezzo di spedizione postale raccomandata, trasmissione a mezzo posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna in forma estesa o marcatura temporale, delega avente oggetto (con richiamo alle lettere di cui all'elencazione contenuta nell'art. 18, d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81):

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Ai Tecnici di Cantiere sono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, anche gerarchici, inerenti alla specifica natura delle funzioni delegate. L'esercizio delle funzioni non richiede l'accesso a disponibilità finanziaria.

Ai fini dell'attuazione dell'esercizio della delega di cui innanzi, sono adottate le seguenti misure di organizzazione, gestione e controllo:

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
<b>Conferimento delega</b>						
Atto di conferimento di delega	Ad apertura commessa	*				Documento analogico o informatico, con marcatura temporale o misura equipollente
Sottoscrizione del Tecnico di Cantiere					*	
Apposizione marcatura temporale o misura equipollente				*		
Conservazione				*		
<b>Attività in raccordo tra uffici direzionali e cantiere</b>						
Emissione della tessera nominativa di riconoscimento dei lavoratori	All'assunzione			*		Conservazione di copia
Trasmissione della tessera al cantiere	Ad avvenuta emissione					Ricevuta di consegna
Consegna lavoratore della tessera nominativa di riconoscimento					*	
Segnalazione all'Amministrazione di fabbisogni di acquisto di D.P.I.	In via continuativa		*			Stampa o archiviazione informatica della comunicazione.
Approvvigionamento D.P.I.	A richiesta dell'Ufficio tecnico			*		Registrazione fatture di acquisto
Distribuzione D.P.I. ai cantieri \						Lettera di vettura (in caso di invio dalla sede) \ Documento di trasporto (in caso di consegna diretta da parte del fornitore)
Distribuzione D.P.I. al personale					*	Ricevuta di consegna
Annotazione consegna D.P.I.				*		Annotazione informatica
Segnalazione all'Amministrazione dell'esaurimento, usura o difetti D.P.I.					*	Stampa o archiviazione informatica della comunicazione.
Comunicazione al TC dei giudizi di idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea e inidoneità permanente emessi dal MC in riferimento ad unità di personale in forza presso il cantiere.	Ad evento				*	Stampa o archiviazione informatica della comunicazione.

Comunicazione al TC del possesso degli attestati di formazione in riferimento ad unità di personale in forza presso il cantiere				*	Stampa o archiviazione informatica della comunicazione.
Supervisione delle attività di cui alla presente tabella.	In via continua- tiva		*		Menzione in sede verbale di riunione di cui all'art. 35, d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81

**L.3.2 Valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lettera b).**

Il rischio rilevante, in ragione della natura intrinseca dell'attività produttiva esercitata dalla società, forma oggetto della valutazione contemplata dall'art. 17, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (intesa, ai sensi dell'art. 2, lettera q), quale valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza).

Il Documento formato ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 dà conto degli esiti del processo di valutazione dei rischi e fornisce le ulteriori indicazioni ivi contemplate al comma 2.

Il presente Modello ne recepisce i contenuti nella loro interezza e dinamicamente, in ragione del suo aggiornamento nel tempo, in relazione degli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di valutazione dei rischi sono adottate le seguenti misure organizzative e di gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	MC	TC	
<b>Gestione del documento di valutazione dei rischi</b>						
Conservazione del D.V.R.			*			Formalità documentali di cui all'art. 28, co. 2 T.U..
Distribuzione del D.V.R. ai cantieri	All'accantieramento		*			Corrispondenza interna
<b>Rielaborazione della valutazione dei rischi</b>						
Comunicazione presupposti («in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità» - art. 29, co. 3 T.U.).	In via continuativa		*	*	*	Corrispondenza interna
Consultazione RLS		*				Verbale o corrispondenza
Consultazione MC		*				Verbale o corrispondenza
Rielaborazione del D.V.R.	30 giorni da manifestazione del presupposto	*				Emissione nuovo D.V.R.
Acquisizione firme (art. 28, co. 3)	Senza ritardo	*				D.V.R.
Comunicazione al R.L.S. dello aggiornamento delle misure di prevenzione	Senza ritardo	*				Comunicazione scritta sottoscritta per ricevuta

**L.3.3 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (art. 30, comma 1, lettera g)**

L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie è disciplinata dalle disposizioni speciali di cui ai paragrafi L.3.5 e L.3.6.

**L.3.4. Sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lettera d)**

La Società conferisce, assicurando la formazione e la conservazione di idonea documentazione, a soggetto muniti dei requisiti di formazione e di competenza di legge, l'incarico di "medico competente": a medico chirurgo in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 T.U..

La Società assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia e, qualora questi disponga accertamenti diagnostici, con la collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con la Società medesima, questa ne sopporta i costi.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	MC	
Verifica preliminare requisiti soggettivi art. 38 T.U.	Prima della nomina			*		Stampa e conservazione consultazione dell'Elenco di cui all'art. 38, comma 4 T.U.
Nomina	In caso di vacanza della posizione	*				Decisione dell'organo amministrativo.
Informativa rischi; organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive; descrizione degli impianti e dei processi produttivi	Ad assunzione dell'incarico		*			Corrispondenza o verbale
Trasmissione Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitari	Annualmente entro il primo trimestre.				*	Ricevuta di trasmissione
Consultazione in materia di dispositivi di protezione individuale	Ad insorgenza del relativo obbligo					Corrispondenza o verbale
Consultazione in materia di primo soccorso	Ad insorgenza del relativo obbligo	*				Corrispondenza o verbale

Tenuta copia cartelle sanitarie e di rischio	In via continua-tiva			*	Archivio cartelle
Programma di sorveglianza sanitaria	Annualmente			*	Documento cartaceo o informatico
Comunicazione infortuni sul lavoro	Ad evento			*	Corrispondenza a mezzo p.e.c.
Comunicazione provvedimenti organi di vigilanza.	Ad evento			*	Corrispondenza interna
Visita dei cantieri o, ove consentito, acquisizione di PSC\POS (art. 104, comma 2 T.U.)	Annualmente			*	Verbale di visita
Visite mediche	Periodicità di legge o a giudizio professionale			*	Verbali di visita e referti
Sorveglianza esposti al rumore	Periodicità di legge o a giudizio professionale			*	Verbali di visita e referti
Sorveglianza esposti a vibrazioni	Periodicità di legge o a giudizio professionale			*	Verbali di visita e referti
Comunicazione giudizi relativi alla mansione specifica: al DDL	Ad evento			*	Corrispondenza interna
Comunicazione giudizi relativi alla mansione specifica: al lavoratore	Ad evento			*	Ricevuta di consegna
Segnalazione alterazioni da agenti fisici	Ad evento			*	Corrispondenza interna
Consegna cartelle sanitarie e di rischio	Alla cessazione del rapporto di lavoro			*	Ricevuta di consegna
Riconsegna documentazione sanitaria	A cessazione incarico			*	Ricevuta di consegna
Conservazione cartelle sanitarie e di rischio				*	Archivio cartelle
Comunicazione della necessità di rielaborazione del D.V.R.	Ad evento			*	Comunicazione scritta

### L.3.5 Informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lettera e).

Ai fini degli obblighi formativi, l'attività esercitata dalla Società è riconducibile alla macrocategoria "Rischio Alto" di cui all'Allegato 2 all'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**L.3.5.1 Informazione**

La Società informa i lavoratori su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori; f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso; g) i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c), T.U., la Società altresì informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Ai fini dell'osservanza degli obblighi inerenti sono adottate le seguenti misure di organizzazione, gestione e controllo.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
Consegna materiale informativo	Ad assunzione servizio				*	Ricevuta di consegna
Riunione di cantiere	Prime dell'inizio lavori				*	Sottoscrizione verbale individuale di informazione
Trasmissione all'Amministrazione ricevute di consegna \ verbali	Ad evento				*	Archivio documentale
Archiviazione ricevute di consegna \ verbali				*		Archivio documentale

**L.3.5.2 Formazione**

La Società assicura, attraverso le seguenti misure di organizzazione, gestione e controllo, l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 37, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	MC	
Verifica fabbisogni formativi iniziali in relazione a qualifica e incarichi (preposti, antincendio, emergenza)	All'assunzione			*		Scadenario informatico
Verifica fabbisogni formativi successivi in relazione a variazione di mansioni o conferimento di incarichi (preposti, antincendio, emergenza, RLS)	Al conferimento dell'incarico o variazione mansioni			*		Scadenario informatico
Invio a formazione presso fornitore esterno	Al verificarsi del presupposto			*		Registrazione fatture di acquisto
Acquisizione attestati di formazione	All'assunzione e all'esito frequenza di corsi			*		Archiviazione attestati
Annotazione scadenze titolo formazione	A formazione completata			*		Scadenario informatico

**L.3.6 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lettera a)**

La Società opera comunemente, in qualità di appaltatore, assegnatario in ambito consortile, o subappaltatore, in forza di commesse ricevute da terzi. Sulla committenza gravano gli obblighi di cui all'art. 90, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Sono adottate le definizioni di cui all'art. 89 T.U.:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

- c) *responsabile dei lavori*: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento(1);
- d) *lavoratore autonomo*: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) *coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera*, di seguito denominato *coordinatore per la progettazione*: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) *coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera*, di seguito denominato *coordinatore per l'esecuzione dei lavori*: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice(2);
- g) *uomini-giorno*: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) *piano operativo di sicurezza*: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) *impresa affidataria*: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione(3);
- i-bis) *impresa esecutrice*: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali(4);
- l) *idoneità tecnico-professionale*: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Adempimento	Frequenza	Rif. T.U.	Responsabile interno			
			AU	UT	AMM	TC
<b>Attività preliminari</b>						
Ricezione della comunicazione del nominativo del C.S.P. e del C.S.E. (ove applicabile).	Prima dell'inizio dei lavori	90		*		
Esibizione documentazione della idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII T.U., dichiarazione dell'organico medio annuo e attestazione di qualificazione.		90		*		
Verifica possesso della patente o, per le imprese munite di attestazione di qualificazione per classifiche pari o superiore alla III, acquisizione della attestazione medesima.		90		*		
Proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento		100		*		
Redazione del POS		89-96		*		
Trasmissione del POS			*			
Messa a disposizione del POS al RLS		100	*			
<b>Accantieramento</b>						
Attuazione iniziale delle <i>Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere</i>	All'accantieramento	All. XIII		*		*
Integrazione del cartello di cantiere (ove applicabile).	All'accantieramento	90				*
Rilevazione fabbisogni dotazioni per apprestamenti, attrezzature e dispositivi	Prima dell'inizio lavori	96		*		
Comunicazione fabbisogni all'Amministrazione		96		*		
Approvvigionamenti		96			*	
Affissione e custodia della notifica preliminare		99				*
<b>Rapporti con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</b>						
Trasmissione del POS al CSE	Prima dell'inizio dei lavori	97-101		*		
Riscontro agli atti del CSE	In corso di esecuzione	92		*		*

Adeguamento del POS a séguito di adeguamento del PSC ad opera del CSE.	Ad evento	92		*		*
Riscontro alle contestazioni del CSE	Ad evento	92		*		*
Attività di reciproca informazione tra datori di lavoro	In corso di esecuzione	92		*		*
<b>Misure in corso di esecuzione</b>						
Adozione delle misure generali di tutela di cui all'art. 95	In via continuativa	95		*		*
Controllo degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi	Prima dell'entrata in servizio nonché per l'intero periodo di utilizzo	95				*
Minuta manutenzione degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi	In costanza di utilizzo	95				*
Richiesta interventi di manutenzione degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi	Ad evento	95				*
Disposizioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi	Prima dell'inizio lavori	95		*		
Comunicazione fabbisogni di integrazione \ sostituzione	Ad evento	95				*
Attuazione delle <i>Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere</i>		All. XIII				*
Attuazione delle restanti misure di cui all'art. 96, lettere b)-f)		96				*
<b>Subappalto, forniture con posa i opera e noli a caldo</b>						
Verifica della idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII T.U., dichiarazione dell'organico medio annuo e attestazione di qualificazione.	Prima dell'affidamento	26-97		*		
Per le imprese munite di attestazione di qualificazione per classifiche inferiore alla III Verifica possesso della patente o,, acquisizione della attestazione	Prima dell'affidamento	90		*		

medesima.						
Trasmissione del PSC	Prima dell'inizio lavori	101		*		
Verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici	Prima della trasmissione al CSE.	97		*		
Segnalazione incongruenze del POS				*		
Verifica adeguamento del POS in caso di segnalata incongruenza					*	
Trasmissione al CSE del dei POS delle imprese esecutrici	Prima dell'inizio dei lavori della singola impresa esecutrice	101		*		
Coordinamento delle misure generali di tutela (art. 95 T.U.) e degli adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti da parte di subappaltatori, fornitori con posa in opera e noleggiatori a caldo (art. 96)	Continuativamente in corso di esecuzione			*		
Vigilanza sulle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC da parte di subappaltatori, fornitori con posa in opera e noleggiatori a caldo.	In corso di esecuzione	97				*
Vigilanza sull'adempimento da parte di subappaltatori, fornitori con posa in opera e noleggiatori a caldo degli obblighi di cui all'art. 96 T.U.	In corso di esecuzione	97				*
Contestazione a subappaltatori, fornitori con posa in opera e noleggiatori a caldo di inadempimento negli obblighi di cui all'art. 96 T.U.	Ad evento	96		*		
Proposta di risoluzione del contratto in caso di inadempimento negli obblighi di cui all'art. 96 T.U. da parte di subappaltatori, fornitori con posa in opera e noleggiatori a caldo	Ad evento			*		
Determinazioni in ordine alla risoluzione dei contratti di subappalto, fornitura con posa in ope-	Ad evento		*			

ra e nolo a caldo per inadempimenti negli obblighi di cui all'art. 96 o alla applicazione di altre misure di tutela contrattuale.						
---	--	--	--	--	--	--

**L.3.7 Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1, lettera c).**

**L.3.7.1 Riunioni periodiche di sicurezza.** L'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 35, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è assicurato attraverso le seguenti misure organizzative e di gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
Indizione riunione periodica di cui all'art. 35 T.U.	Almeno annualmente	*				Verbale di riunione
Indizione riunione straordinaria di cui all'art. 35 T.U.	Ad evento, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori	*				
Indizione riunione di cui all'art. 35 T.U. a richiesta del RLS	Entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta.					
Archiviazione verbale				*		

**L.3.7.2 Primo soccorso.** L'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 18, comma 1, lett. b) e 45, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è assicurato attraverso le seguenti misure organizzative e di gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
Designazione addetti al primo soccorso	Ad inizio commessa	*				Atto di designazione
Segnalazione all'Amministrazione di fabbisogni di acquisto dotazione di primo soccorso (d.m. 15 luglio 2003, n. 388, Allegato 1)			*			Stampa o archiviazione informatica della comunicazione.
Approvvigionamento cassetta di pronto soccorso.	A richiesta dell'Ufficio tecnico			*		Registrazione fattura di acquisto
Distribuzione cassetta di pronto soccorso.						Lettera di vettura (in caso di invio dalla sede) \ Documento di trasporto (in caso di consegna diretta da parte del fornitore)
Segnalazione fabbisogni di integrazione scorte dotazioni pronto soccorso	Ad evento				*	

**L.3.7.3 Gestione delle emergenze.**

L'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 18, comma 1, lett. b) e 45, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è assicurato attraverso le seguenti misure organizzative e di gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
Designazione addetti prevenzione incendi e lotta antincendio e	Ad inizio commessa	*				Atto di designazione

gestione emergenze						
Segnalazione all'Amministrazione di fabbisogni di acquisto mezzi di estinzione risultanti dalla valutazione dei rischi	Accantieramento		*			Stampa o archiviazione informatica della comunicazione.
Approvvigionamento mezzi di estinzione	A richiesta dell'Ufficio tecnico			*		Registrazione fattura di acquisto
Distribuzione mezzi di estinzione				*		Lettera di vettura (in caso di invio dalla sede) \ Documento di trasporto (in caso di consegna diretta da parte del fornitore)
Segnalazione fabbisogni di integrazione mezzi di estinzione	Ad evento				*	Corrispondenza interna

**L.3.7.4** *Gestione di subappalti, forniture con posa in opera e noli a caldo.* Ai contratti di subappalto, fornitura con posa in opera e nolo a caldo si applicano le disposizioni di cui al par. 5.1.6 della Parte Generale del Presente Modello, ai fini delle quali sono adottate le seguenti misure organizzative e di gestione.

La società adopera i pertinenti strumenti contrattuali rivolti alla costituzione in capo agli appaltatori (e per loro tramite ai subappaltatori ed altri subaffidatari) e prestatori d'opera di specifica obbligazione avente ad oggetto l'applicazione ed osservanza delle misure adottate per la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2001 n. 81.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
Inserimento clausole contrattuali di cui al par. 5.1.6 della Parte Generale del Modello	In fase negoziale	*		*		Contratto di subappalto, fornitura con posa in opera e nolo a caldo
Segnalazione degli inadempimenti rilevanti all'Organo amministrativo	Ad evento				*	Corrispondenza interna
Eventuale iniziativa per la risoluzione del contratto	Ad evento	*				Atti di contestazione e diffida

Il precedente par. L.3.6 disciplina le acquisizioni documentali prescritte dagli artt.

Valutazione dei rischi da interferenza. In linea generale, ai sensi dell'art. 96, comma 3 T.U., «*L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3*». Ne consegue che la redazione del D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3 T.U. è tendenzialmente esclusa. Nondimeno, «*si ritiene..., unanimemente, che la deroga prevista al comma 2 dell'art 96 operi esclusivamente nel caso in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili), gli obblighi dell'art. 26 non risultano automaticamente adempiuti. In tali casi, dunque, si ritiene che l'impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI*» (Inail, *L'elaborazione del DUVRI, Valutazione dei rischi da interferenze*. Ed. 2013, par. 2.5). In relazione a quest'ultima evenienza sono adottate le seguenti misure di organizzazione e gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
Verifica residua applicazione degli obblighi in materia di valutazione dei rischi da interferenze	Ad acquisizione commessa		*			Corrispondenza interna
Ricezione D.U.V.R.I. Committente	Prima dell'inizio lavori		*			D.U.V.R.I.
Redazione D.U.V.R.I. Subcommittente			*			

**L.3.7.3 Consultazione del R.L.S.** La consultazione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza ha luogo in conformità alla seguenti misure organizzative e di gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno	Registrazione (art. 30, comma 2)
-------------	-----------	----------------------	-------------------------------------

		AU	UT	AMM	TC	
Valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione	In via preventiva	*				Verbale di consultazione
Designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente	In via preventiva	*				
Organizzazione della formazione dei lavoratori	In via preventiva o ricorrente	*				

**L.3.8 Vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lettera f).**

Il Tecnico di Cantiere esercita la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, nei sensi indicati al Capo 1. e segnala ogni inosservanza, ai fini delle pertinenti contestazioni disciplinari ai sensi del successivo Capo 9., cui è fatto rinvio.

**L.3.9 Sistema disciplinare (art. 30, comma 3)**

La Società applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini – F018 ANIEM \ FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 1° luglio 2008, il quale, nei limiti di quanto di interesse ai fini del presente Modello, reca le seguenti disposizioni in materia disciplinare.

*Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8), art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3), art. 24; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.*

2)

L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore: a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo; e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione; f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro; g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7, D.lgs. n. 231/01, sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali dell'1.3.07, attuativo del D.lgs. n. 196/03; h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere (D.lgs. n. 81/08).

In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere alla applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 101 per il licenziamento senza preavviso.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a 2 anni.

I proventi delle multe devono essere versati alla EDILCASSA.

Al sensi del successivo art. 101, comma 3, è contemplato il licenziamento per giusta causa, senza preavviso, tra gli altri, per i casi di:

- c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisoriamente, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico (D.lgs. n. 81/08) che costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
- h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell'anno precedente;
- i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dalla impresa ai sensi degli artt. 6 e 7, D.lgs. n. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.

Ai fini dell'attuazione del sistema disciplinare sono adottate le seguenti misure di organizzazione e gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
Segnalazione all'organo amministrativo delle condotte integranti possibile illecito disciplinare	Senza ritardo ad evento				*	Corrispondenza interna
Procedimento disciplinare (conforme all'art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300)	Senza ritardo	*				Atto di procedimento
Irrogazione sanzione disciplinare	Senza ritardo	*				Comunicazione con raccomandata a.r.

### **L.3.10 Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lettera h).**

Conformemente al disposto dell'art. 6, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

L'attività dell'Organismo si svolge in base ad un Piano di vigilanza definito annualmente

### **L.3.11 Controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30, comma 4).**

Conformemente al disposto dell'art. 6, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

La revisione del presente Modello è disciplinata in via generale al paragrafo 3.6 nonché nella premessa alla Parte Speciale, cui si rinvia.

Ai fini della verifica sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, aggiuntivamente a quanto ivi contemplato, sono adottate le seguenti misure di organizzazione e controllo, anche, ma non esclusivamente, in conformità al disposto dell'art. 30, comma 4 T.U..

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione (art. 30, comma 2)
		AU	UT	AMM	TC	
A seguito di scoperta di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro						
Aggiornamento del Modello in funzione delle finalità di prevenzione emerse	Ad evento	*				Rimissione del Modello aggiornato. - Menzione in sede verbale di riunione di cui all'art. 35, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico						
Aggiornamento del Modello in funzione delle finalità di prevenzione emerse	Ad evento	*				Rimissione del Modello aggiornato. - Menzione in sede verbale di riunione di cui all'art. 35, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Piano dei flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza, volto a disciplinare gli «*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*» di cui all'art. 6, comma 2, lettera d), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, contempla la trasmissione di sollecita e completa informativa riguardo il verificarsi di infortuni, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa ai fini dell'aggiornamento del presente Modello.

**M. Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

**M.1 Reati presupposto.**

Responsabilità amministrativa della società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.), del quale risponde chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare (con fattispecie di maggior gravità quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.), del quale risponde chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), del quale risponde chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) del quale risponde chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### Aree di rischio.

Il rischio di commissione di reati della specie in esame è riferibile:

- quanto al reato di ricettazione, nell'approvvigionamento di materiali e prodotti per l'immissione nel ciclo produttivo;
- quanto ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nell'accesso a fonti finanziarie.

Quanto al reato di autoriciclaggio, un profilo di rischio è individuabile nell'impiego di disponibilità di denaro rivenienti dalla sottrazione all'imposizione fiscale, attraverso il compimento di alcuno dei reati contemplati dalle vigenti leggi tributarie, ivi segnatamente inclusi quelli di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies*, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

A tale riguardo, Cass. Pen., 5 novembre 2020, n. 30889, nel confermare l'enunciato di Cass. Pen., 17 gennaio 2012, n. 6061, ribadisce che «il riferimento dell'art. 648-bis cod. pen. alle "altre utilità" ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica. In motivazione, si precisa che la tesi negativa secondo cui il reato di frode fiscale non può rientrare fra i reati presupposto perché la frode fiscale non determinerebbe alcun accrescimento del patrimonio dell'agente (nel senso che dalla consumazione del reato non deriverebbero denaro, beni o altra utilità oggetto del successivo riciclaggio) ma solo un non impoverimento del patrimonio, limitandosi ad impedire la perdita, ancorché giusta, di un bene (rectius: denaro) legittimamente posseduto, viene smentita dalla già analizzata evoluzione storica della norma in esame che mette in evidenza come il legislatore, con le riforme della fattispecie dell'art. 648 bis cod.pen., abbia ampliato non solo il numero dei reati presupposto, ma anche la condotta incriminabile e lo stesso oggetto del reato, passando dalla semplice sostituzione di "denaro o valori" alla sostituzione o trasferimento "di denaro, beni o altre utilità».

**M.2** Norme di condotta.

**M.2.1** Aggiuntivamente a quanto contemplato dal Codice Etico e dai Principi di corretta gestione finanziaria, i Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, sono tenuti:

- a) nell'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, ad astenersi dal concludere operazioni di acquisto che, per la natura soggettiva del venditore o dell'intermediario o per l'origine della merce o le condizioni, segnatamente economiche, offerte ne rendano ragionevolmente verosimile la provenienza delittuosa;
- b) nell'accesso a fonti finanziarie, ad astenersi dal porre in essere operazioni che, per la qualità soggettiva della controparte o per le condizioni offerte o le modalità esecutive prospettate rendano ragionevolmente verosimile la provenienza delittuosa del denaro.

**M.2.2** Autoriciclaggio dei proventi di frode fiscale. In riferimento al reato di autoriciclaggio avente ad oggetto proventi di frode fiscale, si applicano le misure di cui al capo T. della presente Parte speciale.

**M.2.3** Delitti colposi. Per effetto della soppressione dell'inciso « «non colposo» nel testo dell'art. 648-bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 il perimetro della fattispecie incriminata risulta tendenzialmente ampliato.

La Società si prefigge, pertanto, anche attraverso il miglioramento continuo del presente Modello, di intercettare preventivamente eventuali condotte omissive penalmente rilevanti che si traducano in risparmio di spesa dal quale possa derivare una disponibilità di denaro suscettibile di reimpiego, assicurare che esse siano opportunamente gestite, in senso conforme a legge e che delle relative azioni sia formata e conservata evidenza verificabile.

A questo fine, i Destinatari del presente Modello, in ragione di quanto individualmente riferibile ai compiti o alle mansioni assegnati, sono tenuti, in prospettiva PDCA, a:

- a) individuare preventivamente i fabbisogni finanziari ragionevolmente determinabili al fine di ottemperare alle disposizioni di legge alla cui applicazione la società è assoggettata, segnatamente, ma non a titolo esaustivo, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e

- di tutela dell'ambiente nonché di osservanza delle prescrizioni risultanti titoli abilitativi all'esercizio di particolari attività;
- b) assicurare, attraverso opportune decisioni degli organi sociali e misure procedurali, la disponibilità, nella misura e nei tempi appropriati, delle corrispondenti risorse finanziarie, individuando le articolazioni organizzative competenti a disporre e attribuendo, in ragione della misura, della periodicità e della finalità della spesa, appropriate autonomie;
  - c) verificare che le risorse stanziare risultino effettivamente impiegate in misura non inferiore e in tempi non eccedenti rispetto a quelli occorrenti al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi di legge;
  - d) attuare una revisione periodica dei processi di pianificazione della spesa in riferimento alle attività sensibili e della loro esecuzione e verifica.

#### **N. Art. 25-nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti è contemplata in riferimento alla commissione di alcuno degli illeciti penali di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Legge sul diritto d'autore").

Le condotte punite presentano particolare ampiezza e diversificazione (immissione su reti telematiche a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette o parte di esse, abusiva duplicazione di software a fini di profitto, fattispecie che per la giurisprudenza può concorrere con il reato di ricettazione, abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali, mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

In ragione della natura o degli strumenti della condotta incriminata, soltanto un limitato insieme di reati presupposto assume rilevanza ai fini del presente Modello:

art. 171-bis, comma 1, l.d.a.: . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Come precisato da Cass. Pen., 4 luglio 2018, n. 30047: *«mentre non integra il reato di cui alla L. 27 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis, comma 1, la detenzione ed utilizzazione, nell'ambito di un'attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attività in quella "commerciale o imprenditoriale" contemplata dalla fattispecie incriminatrice (l'estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex art. 14 preleggi, risolvendosi in un'applicazione "in malam partem"), la stessa detenzione ed utilizzazione di programmi software... nel campo commerciale o industriale ... integra il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro per l'accertamento della duplicazione».*

I destinatari del presente Modello si astengono dal concludere operazioni volte a o comportanti l'effetto di procurare alla società la detenzione o l'utilizzo di programmi per elaboratore programmi, contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ovvero, comunque, laddove acquisiti sotto forma di trasferimento telematico, in ogni caso in cui, per la qualità soggettiva del fornitore, per l'origine o per le condizioni, anche ma non esclusivamente economiche, praticate, risulti verosimile trattarsi del prodotto di duplicazione abusiva.

Relativamente alle ulteriori fattispecie di reato, la commissione dei medesimi di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di

remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico

#### **O. Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Responsabilità amministrativa della Società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 c.p.), del quale risponde, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La commissione del reato di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### **P. Art. 25-undecies - Reati ambientali**

##### **P.1 Reati presupposto.**

I principali reati generati di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 afferiscono a tre corpi normativi rappresentati, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – “*Norme in materia ambientale*” nonché dalla l. 28 dicembre 1993 n. 549 – “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*”. Delle disposizioni rilevanti è dato riportare di seguito il testo.

*Art. 452 bis c.p. – “Inquinamento ambientale”*

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e*

*misurabili: 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto un un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

*Art. 452 quater c.p. – “Disastro ambientale”*

*Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

*Art. 452 quinquies c.p. – “Delitti colposi contro l'ambiente”*

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

*Art. 452 octies – “Circostanze aggravanti”*

*Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.*

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – “Norme in materia ambientale”

Art. 137 – “Sanzioni penali”

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere

resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Art. 257 – “Bonifica dei siti”

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 – “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

(comma 4, secondo periodo) 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 – “Traffico illecito di rifiuti”

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 – “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis – “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. [Secondo e terzo periodo] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 – “Sanzioni” 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

l. 28 dicembre 1993 n. 549 – “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”

Art. 3 - “Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive”

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n.

3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere

appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Si omette di riportare il testo degli artt. Art. 452-sexies (“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”), 727-bis (“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”) e 733-bis (“Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”) c.p., della l. 7 febbraio 1992 n. 150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”) nonché del D.lgs., 6 novembre 2007 n. 202 (“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”), i quali, pur disciplinando reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, risultano, in ragione delle specificità delle condotte incriminate, trascurabili ai fini del presente Modello.

## P.2 Aree di rischio.

Rischio di commissione di reati della specie considerata è riferibile allo svolgimento, presso i cantieri, delle attività di gestione dei rifiuti.

In particolare, ai sensi dell'art. 183, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si definiscono, nei limiti di quanto di interesse ai fini del presente Modello:

- “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del medesimo d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- "rifiuto non pericoloso": rifiuto non qualificato come "pericolo";
- "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici.

Nell'esercizio della propria attività caratteristica, la Società si qualifica come "produttore di rifiuti" («soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (art. 183, comma 1, lettera f), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e quale altresì "detentore" («il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso» – art. 183, comma 1, lettera h).

### **P.3 Norme generali di condotta.**

Gli Amministratori, i Dirigenti nonché i restanti Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, assolvono, nell'osservanza della periodicità prescritte o comunque inerenti al contenuto di ciascuno specifico atto, agli obblighi tutti derivanti dalle disposizioni in materia ambientale e e concorrono, nei limiti delle rispettive attribuzioni, alla esatta, tempestiva e costante applicazione delle misure contemplate dal presente Modello.

Chiunque, stabilmente o temporaneamente, appartenga all'organizzazione produttiva della società, sia in forza di rapporto di lavoro subordinato che virtù di collaborazione parasubordinata, rapporto d'opera, sia comune che intellettuale, o altra forma di lavoro autonomo, appalto, somministrazione o altro modello contrattuale è tenuto alla esatta, tempestiva e costante osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento individualmente applicabili in materia di difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti nonché tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera nonché, comunque, di tutte le misure di prevenzione e protezione nonché delle prescrizioni tempo per tempo individualmente applicabili.

L'organo amministrativo, nell'esercizio delle attribuzioni legali e statutarie e per quanto individualmente di ragione esercitano i poteri rispettivamente conferiti al fine di procurare l'assolvimento da parte della società agli obblighi di cui innanzi.

La società adopera i pertinenti strumenti contrattuali rivolti alla costituzione in capo agli appaltatori (e per loro tramite ai subappaltatori ed altri subaffidatari) e prestatori d'opera di specifica obbligazione avente ad oggetto l'applicazione ed osservanza delle misure contemplate dal presente Modello.

**P.4 Gestione dei rifiuti.**

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti prodotti dai cantieri edili sono adottate le seguenti misure di organizzazione e gestione.

La Società si avvale esclusivamente di operatori muniti di vigenti e idonei titoli abilitativi, in ragione della tipologia di rifiuto e fase di gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione
		AU	UT	AMM	TC	
Esame preliminare degli elaborati progettuali ai fini della identificazione delle tipologie di rifiuto	Prima dell'inizio dei lavori		*			Corrispondenza interna
Disposizioni per prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta (art. 185-bis, d.lgs. 9 aprile 2006, n. 152)	Prima dell'inizio dei lavori		*			
Richiesta approvvigionamento servizi di gestione da parte di operatori terzi	Prima dell'inizio dei lavori e comunque ad insorgenza del fabbisogno		*			
Selezione operatori muniti di vigenti e idonei titoli abilitativi, in ragione della tipologia di rifiuto e fase di gestione				*		Acquisizione e conservazione, in formato cartaceo o digitale, risultanze Albo nazionale gestori ambientali\
Informazione ai lavoratori le moda-	Prima dell'ini-				*	Verbale di riunione

lità di prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta	zio dei lavori e comunque prima del prelievo					
Supervisione di prelievo, cernita preliminare e deposito preliminare	Dal prelievo alla raccolta da parte del gestore terzo				*	
Raccolta dei Formulari di cui all'art. 193, d.lgs. 9 aprile 2006, n. 152	All'uscita di ogni automezzo				*	F.I.R.
Archiviazione provvisoria in cantiere dei Formulari	Sino alla consegna				*	
Consegna dei Formulari all'Amministrazione	Entro fine lavori				*	
Archiviazione definitiva dei Formulari	Al ricevimento			*		

**P.4 Terre e rocce da scavo.**

Ai sensi dell'art. 186, d.lgs. 9 aprile 2006, n. 152, « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in

sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)».

Si applicano, in particolare le esclusioni di cui all'art. 185, comma 1, lettere b)-c): «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:... b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1, «è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».

Premesso che, di regola, la Società non opera in cantieri sottoposti a V.I.A. e A.I.A. o in siti di bonifica, ai fini di una corretta gestione delle terre e rocce da scavo sono adottate le seguenti misure di organizzazione e gestione.

Adempimento	Frequenza	Responsabile interno				Registrazione
		AU	UT	AMM	TC	
Esame preliminare del progetto	Prima dell'ini-		*			Elaborati progettuali

	zio lavori					
a) <i>Previsione di integrale riutilizzo a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito di escavazione (art. 185, comma 1, lettera c)</i>						
Verifica dell'accertamento da parte del committente dell'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), d.lgs. 9 aprile 2006, n. 152	Prima dell'inizio lavori		*			Elaborati progettuali o eventuali atti ad hoc
b) <i>Previsione progettuale di integrale reimpiego diretto nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti (art. 186, comma 1, lettera a)</i>						
Verifica di vigenza del Piano di utilizzo di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120	Prima dell'inizio lavori		*			Elaborati progettuali e titoli abilitativi
Trasmissione al Tecnico di Cantiere del Piano di utilizzo	Prima dell'inizio lavori		*			Corrispondenza interna
Applicazione delle disposizioni regolamentari (art. 23, d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120) e del Piano in materia di deposito temporaneo	In corso di esecuzione				*	
Redazione documenti di trasporto di cui all'Allegato 7 al d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120	All'uscita di ogni automezzo				*	Documento di trasporto
Archiviazione provvisoria in cantiere dei D.D.T.					*	
Consegna dei D.D.T. all'Amministrazione	Entro fine lavori				*	
Archiviazione definitiva dei D.D.T.	Al ricevimento			*		
Redazione della Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), se di competenza dell'esecutore	A conclusione dei lavori di utilizzo	*				D.A.U.
In caso di modifica sostanziale dei requisiti: aggiornamento del piano di utilizzo (art. 15, d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120)	Ad evento		*			Elaborati di aggiornamento
In presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili: comunicazione di proroga del Piano di utilizzo (art. 16, d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120)						Comunicazione scritta
c) <i>Altre ipotesi di produzione di t.r.s.</i>						
Applicazione delle misure di cui al par. P.3			*	*	*	

**Q. Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

**Q.1** In relazione alle disposizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), responsabilità amministrativa della società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di cui agli:

– art. 22, comma 12-bis, il quale assoggetta a sanzione penale aumentata «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato»; «a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale»;

– art. 12, comma 3, il quale punisce «chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu’ persone; b) la persona trasportata e’ stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita’ per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e’ stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive»;

– art. 12, comma 3-bis, il quale dispone che «se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu’ delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e’ aumentata»

– art. 12, comma 3-ter, il quale punisce che «a pena detentiva e’ aumentata da un terzo alla meta’ e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attivita’ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto»;

– art. 12, comma 5, il quale punisce «fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico».

#### **Q.2** Aree di rischio.

Il rischio di commissione di reati della specie in esame è riferibile ai processi di selezione e assunzione del personale e comunque di utilizzo di manodopera.

#### **Q.3** Norme di condotta.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, i Destinatari del presente Modello, in ragione di quanto individualmente riferibile ai compiti o alle mansioni assegnati, sono tenuti a:

- astenersi dall'utilizzare in ambito aziendale, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo puramente transitorio, prestazioni di lavoro subordinato o suscettibili di qualificarsi come lavoro subordinato di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in assenza di formale costituzione di rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle inerenti formalità dichiarative, contemplate ai fini lavoristici, previdenziali e assicurativi;
- accertare, in sede pre-assuntiva nonché, in corso di rapporto di lavoro, ogni volta che risulti necessario o utile, il possesso da parte di lavoratori aventi cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi di regolare e vigente titolo di soggiorno, abilitante allo svolgimento dell'attività lavorativa nella forma prevista;
- astenersi dall'instaurare rapporto di lavoro subordinato o altro qualsiasi rapporto d'opera remunerata, sotto qualsiasi forma, con cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi privi di titolo di soggiorno privi di regolare e vigente titolo di soggiorno, abilitante allo svolgimento dell'attività lavorativa nella forma prevista o per durata superiore a quella corrispondente alla residua vigenza del titolo di soggiorno, fatta salva la prosecuzione temporanea del rapporto in pendenza del procedimento di eventuale rinnovo, la cui pendenza sia debitamente documentata.

Ai fini dell'osservanza di quanto precede sono adottate le seguenti misure di organizzazione e gestione.

Adempimento	Fase temporale	Responsabile interno			
		AU	UT	AMM	TC
<b>Fase preassuntiva e assunzione</b>					
Acquisizione ed archiviazione di copia del titolo di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.	Anteriormente alla costituzione del rapporto.			*	
Annotazione della scadenza del titolo di soggiorno.	All'atto della costituzione del rapporto.			*	
<b>Gestione del rapporto</b>					
Trasmissione al Tecnico di cantiere di copia dei titoli di soggiorno del personale avente cittadinanza di paesi terzi.	Contestualmente all'assegnazione al cantiere.			*	
Conservazione di copia dei titoli di soggiorno del personale avente cittadinanza di paesi terzi.	Per tutto il tempo della permanenza del lavoratore in forza presso il cantiere.				*
Acquisizione di copia della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo o conversione del titolo di soggiorno	Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del titolo di soggiorno.			*	
Accertamento del rinnovo del titolo di soggiorno scaduto o del conseguimento di altro titolo di soggiorno.	Con opportuna frequenza rispetto alla presentazione della domanda di rinnovo.			*	
Segnalazione all'organo amministrativo della cessazione del titolo di soggiorno	Senza ritardo, qualora risulti la mancata o tardiva presentazione della istanza di rinnovo ovvero a ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 5, comma 9-bis T.U. Immigrazione o comunque, qualora risulti, in qualunque modo, il rigetto della istanza di rinnovo o conversione.			*	
Sospensione del rapporto di lavoro o recesso.	Senza ritardo, a ricevimento della segnalazione che precede.	*			

Le attività di cui innanzi sono svolte anche in coordinamento con i professionisti esterni incaricati dell'assistenza e consulenza in materia lavoristica e previdenziale.

**Q.4 Subappalto, fornitura con posa in opera e nolo a caldo.**

La Società adopera i pertinenti strumenti contrattuali rivolti alla costituzione in capo agli appaltatori (e per loro tramite ai subappaltatori ed altri subaffidatari) e prestatori d'opera di specifica obbligazione avente ad oggetto l'assunzione di identici obblighi.

**R. Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia**

L'art. 5, comma 2, l. 20 novembre 2017, n. 167 ("Legge europea 2017") ha qualificato come reato presupposto i delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, l. 13 ottobre 1975, n. 654.

Quest'ultimo è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, il cui art. 2, comma 1, lett. i) ha, peraltro, contestualmente, introdotto l'art. 604-bis c.p. ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"), del quale risponde, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con diverse articolazioni di gravità: a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Ulteriormente, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 604-bis c.p., «E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni»; «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

In ragione della sostanziale coincidenza testuale, il reato presupposto appare ora doversi ravvisare nel (solo) comma terzo dell'art. 604-bis c.p.

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

**S. Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

Assurge a reato presupposto il delitto di cui all'art. 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, del quale risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati è contemplato più grave trattamento sanzionatorio.

Altresì danno luogo a responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti i reati di cui al successivo art. 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401, il quale definisce plurime fattispecie criminose in materia di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

**T. Art. 25 *quinquiesdecies* - Reati tributari****T.1 Reati presupposto.**

In relazione alle disposizioni del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, responsabilità amministrativa della società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, del quale risponde chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (con previsione al comma 2-bis, di ipotesi di minor gravità);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, del quale risponde chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, del quale risponde chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel

corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato (con previsione al comma 2-bis, di ipotesi di minor gravità);

- occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, del quale risponde, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, del quale risponde a) chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva nonché b) chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Altresì, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, assumono rilevanza i delitti di:

- dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, del quale, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, risponde chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni; (nella applicazione della norma incriminatrice non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali; altresì non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette);

- omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, del quale risponde (nei limiti di interesse ai fini della disposizione in esame) chiunque al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione; non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;
- indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, del quale risponde chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti, nelle diverse declinazioni di gravità, non spettanti ovvero inesistenti.

L'art. 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 reca le definizioni di riferimento che giova riportare nella loro interezza:

- a) per *"fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"* si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per *"elementi attivi o passivi"* si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per *"dichiarazioni"* si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il *"fine di evadere le imposte"* e il *"fine di consentire a terzi l'evasione"* si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il *"fine di evadere le imposte"* ed il *"fine di sottrarsi al pagamento"* si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per *"imposta evasa"* si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o

*della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili (3) ;*

*g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.*

*g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;*

*g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà;*

## **T.2 Aree di rischio.**

Il rischio di commissione di reati della specie in esame è riferibile all'organo amministrativo e alle unità organizzative preposte alla gestione contabile e documentale rispettivamente del ciclo attivo e del ciclo passivo in riferimento alle attività di acquisti e vendite nell'ambito della gestione caratteristica, operazioni straordinarie, compravendita di beni durevoli, tenuta delle scritture contabili, formazione del bilancio, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni contemplate dalle leggi tributarie.

Per il compimento delle attività rilevanti ai fini del rischio, la Società può avvalersi di consulenti e intermediari esterni, in base a rapporti d'opera intellettuale o di prestazione di servizio, disciplinati da appositi contratti.

Il rischio di commissione dei reati delle specie considerata è dunque riferibile, nel contesto della organizzazione aziendale:

– sia a processi direttamente aventi ad oggetto il compimento di atti contemplati dalle leggi tributarie, quali la tenuta e custodia dei libri, registri e documenti obbligatori, la predisposizione e la trasmissione di dichiarazioni, comunicazioni e altri atti diretti all'Amministrazione finanziaria, il calcolo delle imposte, il versamento dei tributi;

– sia a processi che *indirettamente* assumono rilevanza ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni tributarie

### **T.3 Norme di condotta.**

Aggiuntivamente a quanto contemplato in materia di prevenzione del rischio di commissione di reati contro la pubblica Amministrazione di cui all'art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché di quanto contemplato dal Codice Etico e dai Principi di corretta gestione finanziaria, i Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, sono tenuti, nel compimento delle attività appresso indicate, alla osservanza dei corrispondenti obblighi di seguito enunciati:

a) ogni rilevazione contabile di poste patrimoniali, economiche e finanziarie ha luogo esclusivamente a fronte di fatti aziendali effettivamente sussistenti e documentati;

b) tutti i fatti aziendali destinati a ricevere rilevazione contabile, sono registrati con tempestività e in coerenza con la rispettiva natura, competenza temporale ed effetti giuridici;

c) di tutti i fatti oggetto di rilevazione contabile è formata o acquisita e conservata, con modalità idonee ad assicurarne la integrità e rintracciabilità e impedire alterazioni, documentazione comprovante la relativa formazione e causale, riveniente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da offerte, contratti, ordini, commissioni, corrispondenza e ogni altro atto e documento, ivi compresi atti e provvedimenti amministrativi o giudiziari;

d) le condizioni commerciali sono definite sulla base di processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e autorizzati esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;

e) le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione sono formati, tenuti e custoditi con modalità idonee a prevenirne il perimento, danneggiamento o alterazione; degli archivi e documenti informatici sono realizzate e aggiornate con opportuna frequenza copie di sicurezza;

f) della scadenza dei termini contemplati dalle leggi tributarie per la presentazione di comunicazioni e di dichiarazioni e il compimento di ogni altro atto nonché per l'esecuzione del versamento di tributi e dei relativi accessori è mantenuta evidenza mediante apposito calendario, il cui aggiornamento è curato, anche avvalendosi di consulenti esterni, con completezza e tempestività;

g) nella predisposizione dichiarazioni contemplate dalle leggi tributarie nonché di eventuali istanze di transazione fiscale e comunque nel calcolo delle imposte: (i) sono indicati, in via esclusiva, elementi passivi la cui effettiva sussistenza è risultante da idonea documentazione in possesso della Società; (ii) gli elementi attivi sono esposti per ammontare non inferiore a quello effettivo;

h) la società si astiene dal: (i) porre in essere o concorrere a porre in essere operazioni la cui finalità esclusiva sia la riduzione o differimento di obbligazioni tributarie; (ii) deliberare e, comunque, dall'eseguire atti di disposizione patrimoniale simulati o comunque finalizzati a o aventi l'effetto di diminuire la garanzia patrimoniale del pagamento dei tributi.

#### **U. Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando**

##### Reati presupposto.

Successivamente alla generalizzata depenalizzazione in precedenza intervenuta, il d.lsg. 14 luglio 2020, n. 75, in ottica di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea ha ripristinato la punibilità di plurime condotte illecite, purché l'ammontare dei diritti di confine evasi eccede euro 10.000,00.

Gli articoli 282-292 del Testo Unico Doganale, così aggiornati, definiscono le diverse fattispecie di violazione doganale penalmente punibile (nel movimento delle merci per via terrestre, aerea, marittima; nelle zone extra-doganali; nei depositi doganali; nel cabotaggio \ circolazione; per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali; nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; nell'importazione od esportazione temporanea ...).

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

Per l'eventualità che essa possa effettuare operazioni di rilievo doganale, la Società, in ogni sua articolazione organizzativa, si conforma, comunque, alle disposizioni doganali tempo per tempo vigenti e adotta ogni più opportuna misura organizzativa e procedurale rivolta ad assicurare il tempestivo assolvimento dei diritti di confine applicabili a suo carico.

In particolare, aggiuntivamente a quanto contemplato in materia di prevenzione del rischio di commissione di reati contro la pubblica Amministrazione di cui all'art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché di quanto contemplato dal Codice Etico, i Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, sono tenuti, anche avvalendosi degli spedizionieri doganali nonché di consulenti e altri prestatori esterni di servizi a:

a) avvalersi di operatori doganali la cui onorabilità professionale risulti verificabile, sottoponendo, con opportuna periodicità, a revisione la posizione di ciascuno e assicurando l'assunzione da parte dei medesimi dell'obbligazione contrattuale di osservare le disposizioni del presente capo;

b) definire la natura ed il regime doganale applicabile alle materie prime, semilavorati e prodotti finiti oggetto di approvvigionamento da o di vendita verso paesi esterni all'Unione Europea, mantenendo idonea evidenza documentale dei relativi giustificativi nonché di ogni altro atto e documento idoneo a fornire evidenza dei criteri e delle procedure adottate a tal fine;

c) sottoporre, con opportune modalità e periodicità, a verifica, anche avvalendosi di consulenti esterni, il corretto, tempestivo ed integrale esecuzione degli atti e delle prestazioni tutte posti in essere, in nome o per conto della Società e comunque nel suo interesse da parte degli operatori doganali incaricati, con particolare riguardo al profilo della effettiva debenza e della misura di diritti di confine;

d) formare o acquisire e conservare, con modalità idonee ad assicurarne la integrità e rintracciabilità e impedire alterazioni, idonea documentazione di tutti i fatti aziendali rilevanti ai fini doganale, sia con riferimento ai rapporti commerciali generatori di operazioni soggette al pagamento di diritti doganali, sia con riferimento alle operazioni doganali;

e) scritture e documenti di cui è obbligatoria, ai fini doganali, la conservazione o che formano, comunque, oggetto di conservazione per le finalità perseguite dal presente Modello sono formati, tenuti e custoditi con modalità idonee a prevenirne il perimento, danneggiamento o alterazione; degli archivi e documenti informatici sono realizzate e aggiornate con opportuna frequenza copie di sicurezza.

#### **V. Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale**

##### Reati presupposto.

Responsabilità amministrativa della Società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di:

- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), del quale risponde chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (con previsione di aumento di pena in ipotesi di deposito a titolo necessario);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), del quale risponde Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato;
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), del quale risponde chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione nonché chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico,

archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

La commissione dei reati di cui innanzi da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da parte delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di detti soggetti appare di remota incidenza, individuandosi, pertanto, sufficiente presidio nelle Norme di condotta generali e nel Codice Etico.

#### **W. Art. 25-octiesdecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

##### **W.1 Reati presupposto.**

Responsabilità amministrativa della Società risulta potersi ingenerare per effetto della commissione dei reati di:–

- riciclaggio di beni culturali (art.518-sexies c.p.), del quale risponde, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.), del quale risponde chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

##### **W.2 Riciclaggio di beni culturali.**

Aggiuntivamente a quanto contemplato dal Codice Etico e dai Principi di corretta gestione finanziaria, i Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle

mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, sono tenuti, in caso di acquisto, per qualsiasi finalità (di investimento, di omaggio, di ornamento) di beni culturali, come definiti dall'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ad astenersi dal concludere operazioni di acquisto che, per la natura soggettiva del venditore o dell'intermediario o per l'origine della merce o le condizioni, segnatamente economiche, offerte ne rendano verosimile la provenienza delittuosa

### **W.3** Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La nozione di “devastazione” e di “saccheggio” è mutuata dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 285 c.p. (“Devastazione, saccheggio e strage” allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato) e 419 c.p. (“Devastazione e saccheggio”). Rispetto a quest'ultimo, l'art. 518-terdecies c.p. appare collocarsi in rapporto di specialità, individuandosi l'elemento specializzante nell'oggetto della devastazione o saccheggio, consistente in beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Elemento oggettivo e soggettivo del reato possono essere attendibilmente definiti con richiamo alla giurisprudenza in materia di devastazione “comune” (da ultimo cfr. Cass. Pen. 1 ottobre 2018, n. 43624), ravvisandosi:

- a) l'elemento oggettivo «*in qualsiasi azione, posta in essere con qualsiasi modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreto dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza*»;
- b) l'elemento soggettivo nel dolo generico, consistente «*nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico*».

I Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione dei poteri, dei compiti, delle mansioni e delle funzioni conferite o comunque, anche in via di fatto, esercitate, aggiuntivamente a quanto contemplato da ogni altra previsione del presente Modello nonché dal Codice Etico:

- a) individuano i beni culturali e i beni paesaggistici, come definiti rispettivamente dall'art. 10 e dall'art. 134 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, direttamente o indirettamente soggetti ad interventi materiali cui, a qualsiasi titolo la società, anche per tramite di subappaltatori ed altri subaffidatari, concorra;
- b) assicurano il preventivo conseguimento dei titoli abilitativi contemplati dalla legge ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui innanzi nonché, comunque, l'esatta osservanza delle relative prescrizioni e, in generale, delle disposizioni di legge e di regolamento;
- c) si astengono dal compimento di qualsiasi attività materiale atta a cagionare distruzione, rovina o danneggiamento di cose o di luoghi che si qualificano, ai sensi di legge e dei pertinenti provvedimenti dell'Autorità amministrativa, quali beni culturali o beni paesaggistici;
- d) in caso di rinvenimento, in corso di lavori, di cose che possano ragionevolmente risultare qualificarsi quale bene culturale, dispongono l'immediata sospensione dei lavori.

# Codice Etico



Attraverso il presente Codice Etico, Star Guest Italia s.r.l. (di seguito, la “Società”) definisce ed enuncia i principi e di canoni di condotta cui essa, in tutte le sue articolazioni e in tutte le sue relazioni, si prefigge di attenersi nell’esercizio della propria attività di impresa e nel rapporto con gli altri operatori economici, i propri soci, dipendenti e collaboratori, il tessuto sociale ed economico in cui essa è inserita, il territorio e l’ambiente.

Il Codice Etico è approvato dall’Organo amministrativo ed è rivolto ad Amministratori, Sindaci, Dirigenti, personale dipendente e collaboratori esterni, forza vendita nonché a quanti, nelle diverse forme giuridiche, prestano la propria attività nel contesto allargato dell’organizzazione aziendale.

Esso è reso pubblico mediante gli strumenti di comunicazione adottati dalla Società e fornito o comunque reso conoscibile all’atto della instaurazione di ogni rapporto dal quale scaturisca una collaborazione rispetto alla quale i principi e le norme di comportamento in esso contemplato risultino rilevanti.

Attraverso apposite pattuizioni contrattuali, l’applicazione del presente Codice Etico è estesa a quanti concorrono, attraverso le diverse forme di collaborazione cui la Società ricorre, allo svolgimento della sua attività di impresa e mira a procurare una complessiva adesione ai valori di legalità ed integrità etica dei quali la Società è convinta portatrice.

**Legalità**

La Società fa proprio il valore della legalità, inteso quale costante adesione e applicazione, da parte di tutti quanti appartengono alla propria organizzazione ai doveri che nascono dalla legge. Essa, in ogni sua articolazione, opera nel rispetto delle norme di legge e di regolamento nonché dei legittimi provvedimenti dell'Autorità amministrativa.

In nessun caso l'interesse aziendale potrà essere perseguito in contrasto con i principi di correttezza, legalità e onestà.

**Lealtà e integrità**

Tutti i collaboratori devono ispirare la propria attività alla massima lealtà e integrità, agendo con senso di responsabilità e in buona fede.

**Uguaglianza e non discriminazione.**

Nella relazione con il personale dipendente e i propri collaboratori, la Società rifugge da ogni discriminazione in base a età, sesso origine etnica, nazionalità, opinioni e affiliazioni politiche, convinzioni religiose, orientamento sessuale e stato di salute e persegue un approccio neutrale nella gestione dei relativi rapporti.

Al personale dipendente sono offerte pari opportunità di lavoro e di crescita professionale, indipendentemente dai fattori innanzi considerati.

**Concorrenza.**

La Società riconosce e fa proprio il valore di una giusta competizione imprenditoriale e impronta ogni propria azione e iniziativa ad un leale sviluppo della dinamica concorrenziale.

Essa si astiene da ogni condotta denigratoria nei confronti di concorrenti e di terzi nonché da ogni appropriazione dei valori e dei pregi altrui e rifugge da ogni utilizzo di mezzi non conformi alla correttezza professionale o rivolti a arrecare danno alle imprese concorrenti e agli altri operatori economici.

**Onorabilità**

La Società rifiuta instaurare rapporti d'affari con soggetti di non provata o sospetta onorabilità o integrità morale.

**Risorse umane**

La Società, nel riconoscere la centralità del valore costituzionale del lavoro e nella consapevolezza della rilevanza che le risorse umane rivestono per lo sviluppo dell'impresa, tutela e

valorizza le professionalità dei propri dipendenti e ne favorisce la crescita professionale in termini di competenza ed esperienza.

La Società persegue ogni più opportuna iniziativa rivolta a tutelare la dignità dei lavoratori in ogni sua manifestazione.

Nel rispetto dei principi di non discriminazione e di efficacia, efficienza ed economicità, la selezione, formazione e gestione del personale sono improntate ai criteri del merito, competenza e professionalità.

La Società ripudia l'utilizzo di ogni forma di lavoro irregolare e si attiene alle disposizioni di legge in materia di lavoro femminile e minorile nonché di maternità e paternità.

E' vietata qualsiasi tipo di molestia fisica e/o verbale diretta a ledere la dignità della persona, sia all'interno che all'esterno del posto di lavoro.

I destinatari del presente Codice Etico segnalano prontamente all'Organismo di vigilanza ogni situazione di molestia.

La Società assicura ai propri dipendenti e collaboratori un'adeguata formazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti e sui principi del presente Codice Etico.

### **Salute e sicurezza**

La Società riconosce il valore primario e insopprimibile della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e persegue la tutela della integrità fisica e morale dei lavoratori e di tutti quanti operino all'interno della propria organizzazione e delle proprie strutture.

Essa presta ogni più assidua cura al fine di assicurare, in conformità alle disposizioni di legge e alle buone prassi di settore, l'adozione e l'efficace impiego delle misure di prevenzione e protezione volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in una prospettiva di miglioramento continuo.

Essa altresì promuove, presso i propri dipendenti e collaboratori, la formazione, il consolidamento e la crescita di una cultura della sicurezza, così da pervenire al consapevole sviluppo di comportamenti attenti e responsabili.

### **Ambiente**

La Società riconosce il valore dell'ambiente come bene primario e ne promuove la tutela. Essa orienta le proprie scelte al fine di garantire la compatibilità tra l'iniziativa economica e la tutela ambientale, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca tecnica, scientifica e delle migliori esperienze in materia.

**Prevenzione della corruzione.**

Nei rapporti con soggetti sia pubblici che privati, è vietato dare, offrire, promettere, ricevere, accettare, richiedere o sollecitare denaro o altri favori o utilità, anche sotto forma di incarichi professionali o di consulenza, a chiunque conferiti, al fine di conseguire o mantenere un indebito vantaggio, anche non patrimoniale.

Nell'ambito dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nonché nei rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti innanzi indicati, sono consentiti omaggi e regalie o qualsiasi altra forma di beneficio solo se di modico valore, proporzionati al caso, nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali e, comunque, sempre documentati.

Anche laddove, per consuetudine socialmente accettata, offrire doni rappresenti una prassi diffusa in segno di cortesia, essi devono essere di natura e valore appropriati.

**Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La Società persegue un rapporto di leale collaborazione nei confronti della Autorità titolari dei compiti di tutela dell'interesse pubblico negli ambiti in cui l'attività di impresa svolta si esplica.

Essa non ostacola e, fatto salvo il legittimo esercizio dei propri diritti, favorisce il legittimo svolgimento dell'azione amministrativa, nel rispetto del canone costituzionale del buon andamento e, adotta, nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni, una linea di rispetto delle norme di legge e di regolamento e l'adesione ai principi di trasparenza e cooperazione.

È vietata qualsiasi attività rivolta, anche attraverso interposta persona, a influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi indebito vantaggio per se o per la Società.

I destinatari del presente Codice Etico, ivi compresi i professionisti ed altri prestatori di servizi dei quali la Società si avvalga, che ricevano, direttamente o indirettamente, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, indebita richiesta o sollecitazione alla dazione di denaro o altre utilità sono tenuti a riferirne senza indugio al proprio referente gerarchico o organizzativo nonché all'Organismo di vigilanza.

Ai fini del conseguimento di permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze e similari nonché di contributi, finanziamenti, erogazioni e similari, è fatto divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni false o omettere informazioni rilevanti.

I contributi, finanziamenti e erogazioni pubblici sono destinati esclusivamente allo scopo in ragione del quale essi sono stati concessi.

In occasioni di verifiche e ispezioni da parte delle pubbliche Autorità, i destinatari del presente Codice Etico devono mantenere un atteggiamento di doverosa disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

**Beni aziendali**

Tutti i destinatari del Codice sono responsabili della integrità e della conservazione dei beni e delle risorse informatiche e immateriali dei quali, a qualunque titolo, abbiano la detenzione per l'espletamento dei rispettivi compiti e mansioni e sono tenuti a farne utilizzo solo ed esclusivamente per le inerenti finalità.

**Riservatezza delle informazioni e dei dati personali.**

La Società assicura, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso impegnandosi altresì a proteggere i dati personali, comuni e particolari, di dipendenti, collaboratori e terzi, dei quali essa, a qualsiasi titolo, assuma il trattamento, adottando ogni più opportuna rivolta ad assicurare, in ogni tempo e in ciascun atto, la piena conformità di quest'ultimo alle disposizioni di legge.

La Società soddisfa ogni legittima richiesta riguardante il trattamento dei propri dati personali che l'interessato rivolga in virtù dei diritti accordatigli dalla legge.

**Rapporti con clienti e fornitori**

I rapporti contrattuali e precontrattuali con i clienti e i fornitori si conformano ai criteri di buona fede e correttezza e sono improntati a efficienza, trasparenza e non discriminazione, nella prospettiva della costituzione, sviluppo e crescita di rapporti duraturi di reciproco affidamento.

La Società persegue l'adempimento degli impegni assunti nei confronti dei propri clienti e dei propri fornitori.

Nella propria comunicazione pubblicitaria e commerciale la Società si astiene dal fornire informazioni ingannevoli e opera con trasparenza, chiarezza e secondo verità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su criteri oggettivi e trasparenti; la scelta deve avvenire in conformità a una valutazione obiettiva della competenza del soggetto, della qualità del prodotto fornito, della capacità di fornire e garantire servizi di adeguato livello, della competitività del prezzo e della congruenza ai prezzi di mercato. I fornitori sono selezionati anche in considerazione della capacità di assicurare l'osservanza alle leggi, ai regolamenti applicabili e al presente Codice Etico.

La società richiede ai propri fornitori di aderire, a mezzo di apposita pattuizione contrattuale, al presente Codice Etico e, in ipotesi di violazione, rivolge invito alla puntuale osservanza delle

disposizioni in esso contenute, promuovendo, nei casi di maggior gravità, la risoluzione del contratto.

**Rapporti con consulenti e agenti**

Nella scelta di consulenti e di agenti la società si avvale di soggetti di adeguata professionalità e di specchiata reputazione.

La società richiede ai propri consulenti ed agenti di aderire, a mezzo di apposita pattuizione contrattuale, al presente Codice Etico e, in ipotesi di violazione, rivolge invito alla puntuale osservanza delle disposizioni in esso contenute, promuovendo, nei casi di maggior gravità, la risoluzione del contratto.

Consulenti e agenti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento difforme ai principi del Codice Etico.

**Rapporti con partner commerciali**

La Società instaura rapporti di collaborazione con partners di specchiata reputazione imprenditoriale e che condividano principi etici comparabili a quelli cui essa si ispira.

All'atto della costituzione del rapporto, il partner si impegna espressamente alla applicazione del presente Codice Etico. In ipotesi di violazione, la Società formula invito alla puntuale osservanza delle disposizioni in esso contenute, promuovendo, nei casi di maggior gravità, la risoluzione del contratto.

**Bilancio e comunicazioni sociali.**

Nella redazione del bilancio e nelle proprie comunicazioni sociali rivolte a fornire al pubblico e comunque a soggetti terzi la rappresentazione di fatti di rilievo patrimoniale, economico e finanziario, la Società si conforma ai principi di chiarezza, verità, correttezza, completezza e trasparenza, conformandosi ad ogni prescrizione formale e contenutistica rivolta ad assicurare la loro compiuta applicazione ed astenendosi da ogni alterazione volta a pregiudicare l'applicazione di detti valori.

Tutti i fatti di gestione trovano adeguata evidenza in un sistema amministrativo e contabile affidabile, al fine di assicurare, in ogni caso, una rappresentazione che rifletta la natura e la sostanza dell'operazione, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi dettati dagli organismi di riferimento.

**Proprietà industriale e intellettuale.**

La società riconosce e rispetta gli altrui diritti di proprietà industriale ed intellettuale e comunque i segni distintivi legittimamente adoperati dai terzi e si astiene da ogni violazione degli stessi. Essa adotta segni distintivi leciti e originali.

**Tutela del mercato**

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti, nell'ambito delle mansioni o dei compiti assegnati, alla corretta gestione delle informazioni privilegiate e si astengono dal porre in essere condotte integranti abuso o indebita diffusione delle stesse nonché condotte volte ad agevolarli o impedirne o ostacolarne l'accertamento.

**Sistemi informatici**

La Società, consapevole dell'importanza di un attento utilizzo delle risorse informatiche non soltanto per l'efficace ed economico svolgimento dell'attività di impresa ma anche ai fini della tutela degli interessi delle persone appartenenti alla propria organizzazione e dei terzi, adotta le misure di sicurezza più opportune al fine di assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni e prevenire ogni indebita acquisizione da parte di estranei e ogni non consentita divulgazione e pone tempestivamente rimedio ad ogni eventuale *data breach*, conformandosi alle disposizioni eventualmente impartite dalle Autorità preposte.

**Conflitto di interesse**

La Società persegue la prevenzione e comunque la rimozione dei conflitti di interesse, anche solo potenziali, in ogni ambito della propria organizzazione e delle proprie attività.

I destinatari del presente Codice Etico operano al fine di evitare di ricadere, nella assunzione di decisioni o nel compimento di atti, a rilevanza sia interna che esterna, in situazioni attuali o anche solo apparenti di conflitto di interessi

Nei casi di conflitto, anche potenziale, tutti i destinatari interessati devono astenersi dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti, anche di natura preliminare o preparatoria, che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

Essi si astengono in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

Ogni dipendente o collaboratore che ritenga di essere in una situazione di potenziale conflitto di interesse deve prontamente riferirla al proprio referente gerarchico o operativo.

**Organizzazioni sindacali e partiti politici**

Qualsiasi rapporto della Società con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti si esplica con trasparenza e correttezza, nell'osservanza di ogni pertinente disposizione di legge. Sono ammessi contributi ed erogazioni, sotto forma di denaro o altra utilità, nei limiti consentiti dalla legge e previo formale decisione degli organi sociali competenti.

**Rapporti con gli organi di informazione**

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e di informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da dipendenti o collaboratori a ciò delegati, in conformità alle eventuali procedure interne adottate.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Società.

**Organismo di vigilanza**

Il presente Codice Etico è parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

L'Organismo di vigilanza istituito ai sensi del medesimo d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 vigila altresì sull'osservanza del presente Codice Etico e ne promuove l'eventuale aggiornamento.

L'Organismo di vigilanza è destinatario, anche tramite i canali di whistleblowing istituiti dalla Società, delle segnalazioni circa le violazioni del presente Codice Etico da parte dei destinatari del medesimo.

## Principi di corretta gestione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione e gestione volti alla prevenzione dei reati devono «*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*».

Detta misura ragionevolmente è finalizzata alla prevenzione della formazione di riserve, fondi o altre disponibilità in denaro e comunque di “sacche” di utilità patrimoniali suscettibili di impiego ai fini della commissione di reati.

Il fenomeno presenta specifica rilevanza in riferimento alle famiglie di reati la cui condotta materiale consiste nella o include la offerta, promessa o dazione di denaro o utilità patrimoniali, quali tipicamente sono molti dei reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il reato di corruzione tra privati, di cui al successivo art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis).

I presenti Principi tendono ad assicurare una prevenzione *generale* dei rischi di commissione di reati rispetto ai quali può risultare strumentale la costituzione occulta o dissimulata, anche mediante interposizione di soggetti terzi, di riserve, fondi o altre disponibilità di denaro o altre utilità patrimoniali.

\*\*\*

A. Tutti i pagamenti, ivi compresi quelli in favore di soci, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti e partner commerciali o comunque imprenditoriali sono effettuati con modalità idonea ad assicurare la documentazione di ciascuna operazione, con specifica indicazione del destinatario, della data di esecuzione e della relativa causale, anche sotto forma menzione sintetica o con richiamo ad altro documento univoco quale un contratto, un preventivo, un ordine, una fattura o relativa nota di variazione, un progetto o preavviso di parcella professionale, un documento di trasporto e similari.

B. Ciascun pagamento è eseguito a fronte di corrispondente giustificativo documentale dal quale risultino destinatario e contropartita o comunque la causale, nei sensi innanzi indicati.

c) attraverso il sistema di gestione contabile e documentale è resa verificabile la correlazione tra ciascun singolo pagamento e il giustificativo a fronte del quale lo stesso ha avuto luogo;


d) è istituita opportuna separazione le unità organizzative in area sensibile, in ragione del conferimento di poteri di spesa ovvero del disbrigo di compiti implicanti diretta relazione con l'esterno (p.A., controparti private,...) e l'unità organizzativa preposta alla esecuzione dei pagamenti;

e) la funzione direttamente sovraordinata rispetto alla unità organizzativa preposta alla esecuzione dei pagamenti effettua, con periodicità e profondità opportune, il controllo sulla applicazione delle regole di cui innanzi, effettuando le pertinenti verifiche, in particolare in ordine alla completezza contenutistica delle disposizioni di pagamento e alla riferibilità biunivoca ad apposito giustificativo, e riconciliazioni.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di vigilanza.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, in ragione dei poteri, compiti e mansioni individualmente conferiti o, in via di fatto, esercitati ad attenersi ai presenti Principi.

## Organigramma



## Poteri e procure

NOMINATIVO	QUALIFICA
<b>Roberto Riggio</b>	Amministratore unico
FONTE	Delibera dell'assemblea dei soci del 12 novembre 2018, iscritta nel Registro delle Imprese in data 26 novembre 2018
POTERI	I più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione»
NOMINATIVO	QUALIFICA
<b>Paolo Fanello</b>	Instutore
FONTE	Atto Notaio Pinchi, del 13 giugno 2023, rep. 9886
POTERI	Instutore «per l'esercizio e la nomina di responsabile tecnico delle attività di impiantistica prevista dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, nessuna esclusa, e specificatamente per installazione, manutenzione e certificazione, nonché produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere di cui alla lettera A), im pianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere di cui alla lettera B), impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed areazione dei locali di cui alla lettera C), impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie di cui alla lettera D), impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali di cui alla lettera E), impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G)».

## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

### 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività di vigilanza dell'Organismo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e al capo 4. del Modello di organizzazione gestione e controllo approvato da Star Guest Italia s.r.l. (il "**Modello**"), che ne definisce i compiti e i poteri.

### 2. Sede.

L'Organismo ha sede presso la sede legale della Società.

### 3. Nomina e sostituzione.

L'Organismo è formato da tre componenti, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal consiglio di amministrazione tra soggetti qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e muniti dei necessari requisiti di onorabilità.

E' fatto obbligo ai componenti di comunicare, senza indugio, all'organo amministrativo, l'insorgenza di fattori che possano pregiudicare la propria autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti loro affidati o comunque la propria capacità di assolvere con pienezza e tempestività agli stessi.

### 4. Durata in carica.

L'Organismo è nominato e permane in carica per la durata di anni 3 (tre).

Alla scadenza del mandato, i componenti possono essere nuovamente nominati.

### 5. Doveri di riservatezza.

I componenti dell'Organismo, sia in vigenza dell'incarico che successivamente alla sua scadenza, sono tenuti a:

- a) utilizzare i dati, le informazioni, i documenti e gli elaborati acquisiti o comunque formati in ragione dell'incarico solo ed esclusivamente per finalità inerenti al disbrigo dello stesso nonché al compimento delle attività preparatorie o consequenziali;
- b) astenersi dal trasferire, sotto qualsiasi forma, a qualunque soggetto, in tutto o in parte, anche mediante riproduzione con qualsiasi forma realizzata o sotto forma di estratto o sunto, i dati, le informazioni, i documenti, gli elaborati, con la unica e sola esclusione dei propri collaboratori e ausiliari, con l'osservanza di quanto contemplato alla lettera c);
- c) impartire ai propri dipendenti, collaboratori e ausiliari, verificandone ed esigendone l'esatta osservanza, disposizione irrevocabile di astenersi dal realizzare, far realizzare o consentire che altri estragga o realizzi copia o altra riproduzione, anche parziale, ovvero estratto o sunto di tutto quanto innanzi;

d) adottare, comunque, tutte le misure necessarie o ragionevolmente utili, ivi comprese quelle attinenti alla sicurezza informatica, al fine di impedire che terzi possano, anche accidentalmente, prendere conoscenza, sia sotto forma di visione che sotto forma di copia, anche parziale, e comunque in forma di sunto o di estratto, dei dati, informazioni, documenti ed elaborati di cui innanzi.

#### **6. Presidente.**

Il presidente dell'Organismo: a) convoca le riunioni, e ne redige l'ordine del giorno; b) rappresenta l'Organismo presso gli organi sociali; c) sottoscrive gli atti, i verbali e la corrispondenza dell'Organismo; d) dirige i lavori dell'Organismo e la relativa verbalizzazione; e) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organismo; f) formula gli inviti a partecipare ai lavori dell'Organismo rivolti ad organi sociali a dipendenti e collaboratori della Società e a terzi.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

#### **7. Segreteria.**

L'Organismo può avvalersi di un segretario per le attività preparatorie e la verbalizzazione dei lavori nonché per la gestione documentale e della corrispondenza.

#### **8. Riunioni – Convocazione.**

L'Organismo si riunisce, di regola, con cadenza almeno trimestrale. Esso è comunque convocato ogni volta che, a giudizio del presidente o su richiesta scritta di almeno un componente o dell'organo amministrativo della Società, ciò risulti opportuno.

L'Organismo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata con preavviso non inferiore a sette giorni. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere abbreviato sino a due giorni.

L'avviso di convocazione indica il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché le materie poste all'ordine del giorno.

Ciascun componente ha facoltà di proporre al presidente l'inserimento all'ordine del giorno di specifiche materie.

L'Organismo può, in ogni caso, esaminare, in caso di urgenza o comunque su conforme deliberazione unanime degli intervenuti, materie non inserite all'ordine del giorno.

Esso può comunque riunirsi, in forma totalitaria, anche in difetto di convocazione e può validamente deliberare purché nessuno dei componenti si e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno formato in apertura di riunione.

#### **9. Riunioni – Deliberazioni.**

L'Organismo si riunisce presso la sede sociale ovvero in altro luogo nel territorio nazionale.

Esso può altresì riunirsi in conferenza audiovisiva, purché: a) sia consentito al presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della discussione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I componenti partecipano alle riunioni personalmente.

L'Organismo è validamente costituito ed atto a deliberare con intervento di almeno due componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I voti sono espressi in forma palese, salvo che l'Organismo, qualora riunito in conferenza personale, deliberi diversamente.

E' diritto del componente dissenziente far inserire a verbale menzione del proprio voto contrario nonché indicazione della relativa motivazione.

#### **10. Delega.**

L'Organismo può delegare, comunque sotto la propria responsabilità, ad uno o più singoli componenti il compimento di specifiche attività, fissando eventuali principi e criteri direttivi, con obbligo di riferirne in sede collegiale.

#### **11. Consulenti.**

L'Organismo può avvalersi, a propria discrezione, di consulenti, acquisendo da essi relazione scritta o orale o parere, comunque non vincolante.

I consulenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni.

#### **12. Conflitto di interessi.**

Fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, è fatto obbligo ai componenti dell'Organismo che versino in conflitto di interessi rispetto all'oggetto di una deliberazione di fare tempestiva dichiarazione e di astenersi dalla partecipazione alla deliberazione medesima.

#### **13. Piano annuale delle attività di vigilanza.**

L'Organismo approva annualmente e applica apposito piano delle attività di vigilanza e compie, comunque, ogni diverso ed ulteriore atto di vigilanza necessario o utile ai fini della verifica dell'attuazione del Modello.

Esso può svolgere attività ispettive presso i reparti e uffici aziendali, anche in assenza di preavviso.

#### **14. Audizioni.**

E' in facoltà dell'Organismo richiedere la partecipazione alle proprie riunioni di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società per ogni finalità conoscitiva in ordine all'attuazione del Modello.

Gli intervenuti a richiesta dell'Organismo partecipano ai lavori limitatamente alla fase di diretto interesse e non assistono alle deliberazioni.

**15. Verbali.**

Delle riunioni dell'Organismo è formato verbale, sottoscritto, in forma autografa o con firma digitale, da tutti i presenti.

Delle operazioni compiute presso reparti o uffici della Società ovvero in altro luogo fuori dalla sede o dalle altre unità della Società, è formato verbale recante indicazione dell'ufficio o reparto sottoposto a vigilanza e comunque del luogo nel quale le operazioni sono svolte, della identità dei presenti, dell'oggetto delle attività compiute, delle dichiarazioni acquisite e dei documenti dei quali sia stata effettuata visione o copia. Il verbale è sottoscritto, in forma autografa o con firma digitale, dai componenti dell'Organismo e dalle persone intervenute; dell'eventuale rifiuto di queste ultime è inserita menzione.

**16. Documentazione.**

Gli atti, i verbali e i documenti formati o acquisiti dall'Organismo sono inseriti in apposito archivio, tenuto a cura del presidente, con l'ausilio, ove nominato, del segretario.

L'Organismo determina il luogo e le modalità di conservazione dell'archivio, presso la sede sociale ovvero presso il presidente o altro componente, disponendo che:

- a) qualora conservati presso la sede sociale, i documenti su supporto cartaceo siano custoditi con modalità che ne assicurino l'accesso ai soli componenti dell'Organismo medesimo;
- b) qualora conservati fuori dalla sede sociale, i documenti su supporto cartaceo siano custoditi, sotto la responsabilità del consegnatario, con modalità atte ad impedirne la visione o copia da parte di terzi e con obbligo di esso depositario di farne immediata consegna, alla cessazione dalla carica, all'Organismo subentrante ovvero, in difetto, di farne deposito, in piego chiuso e sigillato, presso la sede sociale;
- c) i documenti informatici siano conservati in archivio ad accesso riservato, le cui credenziali siano in possesso dei soli componenti dell'Organismo medesimo; alla cessazione le credenziali saranno rimesse senza ritardo all'Organismo subentrante.

**17. Rapporti con gli organi sociali.**

L'Organismo, in via ordinaria, trasmette all'organo amministrativo e a collegio sindacale una relazione annuale sul proprio operato, recante sommaria illustrazione delle attività svolte, indicazione delle criticità riscontrate nonché le eventuali segnalazioni e proposte pertinenti.

Esso può rivolgere, in ogni tempo, all'organo amministrativo segnalazioni, informative, proposte di interventi correttivi, modificativi o integrativi del Modello e delle singole procedure e altri materiali documentali applicativi.

L'Organismo promuove, comunque, nelle forme e con la periodicità opportune, ogni interlocuzione, con gli organi sociali rivolta ad assicurare l'attuazione e l'aggiornamento del Modello.

**18. Budget.**

L'Organismo: a) delibera l'ammontare del proprio budget annuale nella misura ragionevolmente occorrente ai fini della copertura dei costi delle attività di vigilanza e ne fornisce comunicazione all'organo amministrativo; b) comunica alle funzioni aziendali competenti ai fini della relativa esecuzione, gli atti comportanti una spesa avente copertura nella disponibilità di budget.

**19. Modifica del Regolamento.**

La modifica del presente Regolamento è riservata all'Organismo, che vi farà luogo con propria deliberazione, informandone l'organo amministrativo.

**20. Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Modello.

In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del Modello.